

Bruxelles, 28.2.2013
COM(2013) 97 final

2013/0059 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma per viaggiatori registrati

{SWD(2013) 50}
{SWD(2013) 51}
{SWD(2013) 52}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione e obiettivi della proposta

Il potenziale offerto dalle nuove tecnologie nel settore della gestione integrata delle frontiere è oggetto di esame a livello dell'Unione europea dal 2008, anno in cui la Commissione ha pubblicato la comunicazione "Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea"¹. In tale documento la Commissione propone di creare un "programma per viaggiatori registrati" (*Registered Travellers Programme* - RTP) inteso a facilitare l'attraversamento delle frontiere ai cittadini di paesi terzi che viaggiano di frequente e sono stati sottoposti a controllo preliminare di sicurezza.

Il programma rientra nel programma di Stoccolma² approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009.

Nel giugno 2011 il Consiglio europeo ha esortato "all'accelerazione dei lavori in materia di "frontiere intelligenti"³. Come prima risposta, il 25 ottobre 2011 la Commissione ha pubblicato una comunicazione³ che illustra le opzioni per realizzare un sistema di ingressi/uscite e il programma per viaggiatori registrati.

La presente proposta è presentata assieme a una proposta relativa all'istituzione di un sistema di ingressi/uscite e a una proposta di modifica del codice comunitario che disciplina le verifiche ai valichi di frontiera esterna e la sorveglianza della frontiera esterna (codice frontiere Schengen)⁴ ai fini del funzionamento dei due nuovi sistemi. Per ogni sistema è presentata una valutazione d'impatto.

La presente proposta non pregiudica i controlli doganali, ossia il controllo delle merci.

• Contesto generale

Al fine di stabilire le condizioni, i criteri e le regole dettagliate volti a disciplinare sia le verifiche ai valichi di frontiera esterna sia la sorveglianza della frontiera esterna, il 15 marzo 2006 è stato adottato il codice frontiere Schengen. Conformemente al suo articolo 7, tutte le persone sono sottoposte a verifiche alle frontiere esterne.

In linea di massima, i cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite mentre i cittadini dell'Unione e i beneficiari del diritto alla libera circolazione a verifiche minime⁵. Le attuali norme relative ai cittadini di paesi terzi prevedono tuttavia un'applicazione generalizzata delle verifiche, che sono le stesse indipendentemente dal livello di rischio rappresentato dai diversi viaggiatori o dalla frequenza degli spostamenti. L'attuale normativa non ammette infatti eccezioni al principio delle verifiche di frontiera approfondite, salvo per

¹ COM(2008) 69 definitivo.

² GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

³ COM(2011) 680 definitivo.

⁴ GU L 105 del 13.4.2006.

⁵ GU L 158 del 30.4.2004; direttiva 2004/38/CE.

quelle categorie di cittadini di paesi terzi specificamente menzionate nel codice frontiere Schengen o nel regolamento sul traffico frontaliero locale⁶, come i capi di Stato, i lavoratori transfrontalieri e i residenti frontalieri.

Solo una piccola minoranza di coloro che attraversano la frontiera esterna può beneficiare di dette eccezioni: circa due milioni di persone, ossia lo 0,2% del flusso totale di passeggeri. Presumibilmente questo numero rimarrà pressoché costante, con un aumento marginale legato a una maggiore applicazione dei regimi di traffico frontaliero locale. Alla fine del 2010 il numero di lasciapassare per traffico frontaliero locale rilasciati dagli Stati membri era pari a 110 000.

Onde rispettare le prescrizioni del codice frontiere Schengen, le guardie di frontiera devono accertarsi che i cittadini di paesi terzi soddisfino tutte le condizioni di ingresso nell'Unione europea ad ogni ingresso (scopo del soggiorno nell'Unione europea, possesso di mezzi di sussistenza sufficienti e intenzione di tornare nel paese di origine). A tal fine devono interrogare i viaggiatori e verificare i documenti necessari, quali la conferma della prenotazione dell'alloggio e del biglietto di ritorno in aereo/traghetto/treno. Devono inoltre controllare la durata del soggiorno nello spazio Schengen attraverso l'esame dei timbri sul documento di viaggio.

Tenuto conto del previsto aumento del flusso di passeggeri alle frontiere esterne, è opportuno prevedere una procedura di verifica alternativa per i cittadini di paesi terzi che viaggiano di frequente, passando gradualmente da un approccio incentrato sul paese a un approccio incentrato sulla persona.

Nella pratica, il programma per viaggiatori registrati funzionerebbe nel modo seguente: al viaggiatore registrato verrebbe rilasciato un dispositivo di autenticazione ("token") sotto forma di carta a lettura automatica contenente solo un identificatore unico (corrispondente al numero della domanda), che all'arrivo e alla partenza alla frontiera verrebbe passato nel lettore di una porta automatica. La porta leggerebbe il token e il documento di viaggio (e, se pertinente, il numero di visto adesivo) e le impronte digitali del viaggiatore. Tali dati verrebbero confrontati con quelli conservati nel registro centrale e in altre banche dati, compreso il sistema d'informazione visti (VIS) per i titolari di visto. Se tutte le verifiche vanno a buon fine, il viaggiatore potrà oltrepassare la porta automatica. In caso di problemi, il viaggiatore sarebbe assistito da una guardia di frontiera.

L'attraversamento delle frontiere sarebbe agevolato anche durante le verifiche di frontiera manuali, in quanto le guardie di frontiera non dovrebbero chiedere al viaggiatore registrato le informazioni "aggiuntive", ad esempio quelle riguardanti la destinazione del viaggio e il possesso di mezzi di sussistenza sufficienti.

Presupposto per la completa automazione delle verifiche di frontiera dei viaggiatori registrati sopra descritta è la creazione di un sistema di ingressi/uscite, con o senza dati biometrici, che registri gli ingressi e le uscite alle frontiere esterne dei cittadini di paesi terzi per soggiorni di breve durata. Detto sistema consentirebbe di abolire l'obbligo di apposizione di timbri sui documenti di viaggio previsto dal codice frontiere Schengen, giacché la timbratura manuale sarebbe sostituita dalla registrazione e dal calcolo automatici della durata del soggiorno. Una volta venuto meno l'obbligo di apporre i timbri, la consultazione del sistema di ingressi/uscite

⁶ GU L 405 del 30.12.2006.

diventerebbe obbligatoria alla frontiera esterna per garantire che il cittadino di paese terzo non abbia superato la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen. La consultazione potrebbe essere effettuata automaticamente utilizzando la zona del documento di viaggio riservata alla lettura automatica o le impronte digitali.

Rafforzando le verifiche e rendendo nel contempo più rapidi gli attraversamenti di frontiera per i cittadini di paesi terzi che viaggiano di frequente e sono stati sottoposti a controllo preliminare di sicurezza, il programma per viaggiatori registrati, unitamente al sistema di ingressi/uscite, migliorerebbe la gestione e il controllo del flusso degli spostamenti alle frontiere.

La scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta si basa su uno studio dei costi di un sistema di ingressi/uscite e di un programma per viaggiatori registrati realizzato da un contraente esterno.

Alla luce delle considerazioni precedenti, la presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ha l'obiettivo di:

- stabilire le procedure e le condizioni di accesso al programma per viaggiatori registrati;
- definire lo scopo e le funzionalità di un sistema combinato di token⁷ e registro centrale per la conservazione dei dati relativi ai viaggiatori registrati, e relative responsabilità;
- affidare all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia⁸ ("agenzia") lo sviluppo e la gestione operativa del registro centrale e la definizione delle specifiche tecniche del token.

Il presente regolamento costituisce lo strumento fondamentale del quadro giuridico del programma per viaggiatori registrati. Per completare tale base giuridica è inoltre necessario modificare il codice frontiere Schengen relativamente alla facilitazione dell'attraversamento delle frontiere da parte dei cittadini di paesi terzi in parallelo alla presente proposta. Contemporaneamente è altresì presentata una proposta relativa a un sistema di ingressi/uscite che registri gli ingressi e le uscite dei cittadini di paesi terzi.

• Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen.

⁷ Nell'ambito del programma per viaggiatori registrati, il token è un dispositivo materiale rilasciato all'utente autorizzato, che gli consentirà di provare, con un mezzo elettronico, di aver accesso al programma per viaggiatori registrati. Il token funziona come una chiave elettronica di accesso, che nella fattispecie aprirà la porta automatica. Le specifiche tecniche stabiliranno se sarà usato solo un codice a barre oppure un chip contenente l'identificatore unico (il numero della domanda).

⁸ GU L 286 dell'1.11.2011.

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS).

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti.

Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Consultazione delle parti interessate

La consultazione delle parti interessate è descritta nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

• Valutazione d'impatto

La prima valutazione d'impatto⁹ risale al 2008 quando è stata elaborata la comunicazione della Commissione riguardante tale materia, la seconda¹⁰ al 2013. La prima ha analizzato le opzioni strategiche e i corrispondenti impatti più probabili, ed è giunta alla conclusione che è opportuno creare un programma per viaggiatori registrati per i cittadini di paesi terzi.

Al termine di una consultazione e di un primo esame, la seconda valutazione d'impatto ha analizzato le principali opzioni di attuazione.

Dall'analisi delle opzioni e relative varianti, l'opzione più percorribile per garantire la scorrevolezza dei flussi di passeggeri alle frontiere esterne senza ridurre il livello di sicurezza nell'UE risulta essere la creazione di un programma a pagamento per viaggiatori registrati per i cittadini di paesi terzi che viaggiano di frequente e sono stati sottoposti a controllo preliminare di sicurezza e a esame preventivo, con i dati (dati biometrici, dati alfanumerici e numero di identificatore unico) conservati in un registro centrale e l'identificatore unico (numero della domanda) memorizzato in un token. Questa opzione riduce al minimo l'uso dei dati personali in un sistema IT dell'UE, in quanto le guardie di frontiera non possono estrarre alcun dato personale durante il controllo in prima linea, ed evita i principali inconvenienti di sicurezza del sistema di token puro. Per garantire che in relazione all'opzione prescelta siano previste disposizioni adeguate di protezione dei dati è necessario che si applichino le stesse disposizioni in materia previste per il VIS e tutta la pertinente normativa in vigore, compresa la conservazione dei dati per un periodo massimo di cinque anni. I dati personali registrati nel registro centrale (dati biometrici e alfanumerici delle domande) non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai fini del programma per viaggiatori registrati. È opportuno conservare i dati per un periodo massimo di cinque anni, affinché se ne possa tener conto per le domande successive o per il rinnovo dell'accesso, anche in vista del

⁹ SEC(2008) 153.

¹⁰ SWD(2013) 50.

reimpiego delle impronte digitali conservate nel registro (59 mesi). Inoltre, un periodo di conservazione di cinque anni permetterebbe di concedere l'accesso al programma per viaggiatori registrati per cinque anni senza che sia necessario presentare una nuova domanda. L'accesso iniziale al programma dovrebbe essere accordato per un anno, con possibilità di proroga di due anni e di ulteriori due senza dover presentare una nuova domanda. La presentazione di una nuova domanda sarebbe necessaria per il rinnovo dell'accesso una volta scaduto il periodo di cinque anni, conformemente al rilascio di un visto per ingressi multipli (periodo massimo di cinque anni) per viaggiatori i cui dati sono conservati nel VIS per cinque anni.

Nel registro centrale dovrebbero essere conservate quattro impronte digitali per garantire la verifica accurata del viaggiatore registrato al valico di frontiera esterna. La conservazione dei dati relativi alle impronte digitali di quattro dita assicura che in ogni occasione siano disponibili dati sufficienti, mantenendone la quantità a un livello ragionevole. Conservare solo una o due impronte digitali potrebbe causare problemi ai viaggiatori e alle autorità di frontiera alle frontiere esterne, in quanto le impronte digitali potrebbero essere sbavate, alterate o frammentate. Ciò vale soprattutto per il programma per viaggiatori registrati, poiché l'accesso può essere accordato per cinque anni e le stesse impronte digitali possono essere riutilizzate (59 mesi) se il viaggiatore registrato presenta una nuova domanda.

Le guardie di frontiera avrebbero accesso ai dati conservati nel registro centrale solo quando valutano una domanda o revocano/prorogano l'accesso al programma per viaggiatori registrati o qualora il token sia smarrito o rubato oppure sorgano problemi in relazione alla facilitazione dell'attraversamento delle frontiere da parte dei viaggiatori registrati. Nel corso delle verifiche di frontiera le guardie di frontiera riceverebbero dal registro centrale soltanto informazioni di tipo "hit/no hit". L'opzione prescelta assicura pertanto un giusto equilibrio tra sicurezza, facilitazione e protezione dei dati.

Al fine di garantire un accesso agevole al programma per viaggiatori registrati, i cittadini di paesi terzi dovrebbero poter presentare la relativa domanda presso il consolato di qualsiasi Stato membro o qualsiasi valico di frontiera esterna. In tal modo si assicurerebbe una vasta partecipazione al programma, aiutando così gli Stati membri a gestire i flussi di passeggeri ai valichi di frontiera esterna. Le domande dovrebbero essere esaminate in base agli stessi criteri usati per il rilascio del visto per ingressi multipli. Tuttavia, le domande presentate da familiari di cittadini dell'Unione dovrebbero essere esaminate utilizzando gli stessi criteri usati per esaminare le relative domande di visto. Gli Stati membri possono decidere se usare e installare sistemi di controllo automatizzato alle frontiere ai loro valichi di frontiera esterna. È chiaro che combinando gli stessi criteri di controllo di sicurezza usati per i visti per ingressi multipli con un controllo di frontiera interamente automatizzato si otterrebbe un impatto totale maggiore in termini di facilitazione dell'attraversamento delle frontiere da parte dei viaggiatori registrati. Inoltre in tal modo si manterrebbe un livello elevato di sicurezza, nel rispetto dei diritti fondamentali. Si tratta inoltre dell'approccio meno costoso, tenuto conto dei costi inerenti a più rigorose procedure di controllo di sicurezza e al controllo di frontiera semiautomatizzato. La completa automazione rappresenterebbe uno strumento efficiente in termini di costi soprattutto per i valichi di frontiera più affollati, in cui già adesso si registrano problemi di capacità e code. Tuttavia, ciascuno Stato membro dovrebbe valutare per ogni singolo valico di frontiera se rispetto alla sua capacità di assorbimento un sistema di controllo automatizzato alle frontiere apporti un valore aggiunto diminuendo i tempi di attraversamento della frontiera da parte dei viaggiatori, liberando risorse umane e fornendo allo Stato membro uno strumento per gestire l'aumento del flusso di passeggeri. Indipendentemente dall'utilizzo di sistemi di controllo automatizzato alle frontiere, sarebbe opportuno facilitare

l'attraversamento delle frontiere a tutti i valichi di frontiera esterna per i cittadini di paesi terzi a cui è stato accordato l'accesso al programma per viaggiatori registrati. Per garantire il controllo affidabile dei richiedenti, sarà necessario inserire nel registro centrale i dati biometrici (impronte digitali) e verificare i dati biometrici ai valichi di frontiera esterna¹¹.

Il comitato per la valutazione d'impatto ha riesaminato il progetto di valutazione d'impatto e ha formulato un parere il 14 marzo 2012. La versione finale della relazione tiene conto delle raccomandazioni di miglioramento. In particolare, sono state effettuate le seguenti modifiche: lo scenario di base è stato affinato e chiarito; la definizione del problema è stata ampliata includendo gli insegnamenti tratti dallo sviluppo di altri sistemi IT su larga scala e dai sistemi di controllo automatizzato alle frontiere e dai programmi nazionali per viaggiatori registrati attuati in alcuni Stati membri e paesi terzi; sono stati migliorati i collegamenti agli allegati e alla valutazione d'impatto del 2008; le opinioni delle parti interessate sono state riportate nel modo più ampio possibile, tenuto conto della genericità di tali opinioni; la spiegazione del metodo di calcolo dei costi è stata arricchita e i vantaggi e i costi attesi per le varie parti interessate sono stati illustrati più rigorosamente; è stata chiarita la riallocazione delle guardie di frontiera in funzione dell'atteso aumento del flusso degli spostamenti; infine, è stata inserita una chiara sintesi delle opinioni del garante europeo della protezione dei dati.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Sintesi delle misure proposte

Occorre definire lo scopo e le funzionalità del programma per viaggiatori registrati, compreso un sistema combinato di token e registro centrale, e le relative responsabilità. Inoltre occorre affidare all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia il mandato di sviluppare, creare e gestire dal punto di vista operativo il registro centrale e definire le specifiche tecniche del token sulla base di una previa definizione dei requisiti di funzionamento. Occorre infine stabilire le procedure e le condizioni per l'esame delle domande presentate nell'ambito di tale programma e la conservazione dei dati dei viaggiatori registrati. Un distinto documento di lavoro dei servizi della Commissione spiega la proposta in dettaglio, articolo per articolo.

• Base giuridica

Le basi giuridiche del presente regolamento sono l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), costituisce la base giuridica appropriata per specificare ulteriormente le misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e definire le norme e le procedure cui gli Stati membri devono attenersi per i controlli alle persone alle frontiere esterne. L'articolo 74 fornisce la base giuridica adeguata per istituire e gestire il programma per viaggiatori registrati e determinare le procedure relative allo scambio dei dati tra Stati membri, garantendo la cooperazione tra le pertinenti autorità nazionali nonché tra tali autorità e la Commissione nei settori coperti dal titolo V del trattato.

¹¹ La valutazione d'impatto è consultabile alla seguente pagina web:
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2013_en.htm

- **Principio di sussidiarietà**

Ai sensi dell'articolo 74 e dell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione è competente ad adottare misure relative al controllo delle persone e alla sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. Occorre modificare le disposizioni dell'UE attualmente in vigore in materia di attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri onde tener conto dell'aumento del flusso dei passeggeri e delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie. È necessario istituire un regime comune che definisca norme armonizzate sulla facilitazione dell'attraversamento delle frontiere da parte dei viaggiatori registrati, in modo che la facilitazione valga per tutti i valichi di frontiera Schengen senza che siano necessari controlli di sicurezza distinti e che diminuisca il livello di sicurezza.

L'obiettivo della proposta non può pertanto essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri.

- **Principio di proporzionalità**

Ai sensi dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, l'azione dell'Unione si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma prescelta per questa azione dell'Unione deve permettere alla proposta di raggiungere il suo obiettivo ed essere attuata il più efficacemente possibile. L'iniziativa proposta costituisce un ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen al fine di garantire un'applicazione uniforme di norme comuni alle frontiere esterne in tutti gli Stati membri. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

- **Scelta dello strumento**

Lo strumento proposto è il regolamento.

Uno strumento diverso non sarebbe adeguato per le seguenti ragioni.

La presente proposta stabilisce norme relative alle verifiche di frontiera alle frontiere esterne uniformi per tutti gli Stati membri. Il regolamento è quindi l'unico strumento giuridico che si presti a tale scopo.

- **Diritti fondamentali**

Il regolamento proposto può incidere sui diritti fondamentali, in particolare sul diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e sul diritto a un ricorso effettivo (articolo 47 della Carta).

La proposta contiene garanzie, in particolare agli articoli 15 e 16, che riconoscono il diritto a un ricorso effettivo qualora l'accesso accordato al programma per viaggiatori registrati sia negato o revocato, e agli articoli 48 e 49, riguardanti il diritto di informazione, accesso, rettifica e cancellazione in relazione ai dati usati ai fini del regolamento, che riconoscono il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 51.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione sul prossimo quadro finanziario pluriennale stanZIA 4,6 miliardi di EUR per il Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020. La proposta prevede di riservare 1,1 miliardi di EUR a titolo di importo indicativo per lo sviluppo di un sistema di ingressi/uscite e di un programma per viaggiatori registrati, presupponendo che i relativi costi inizieranno soltanto a partire dal 2015¹².

Tale sostegno finanziario coprirà non solo i costi delle componenti centrali per l'intero periodo del quadro finanziario pluriennale (livello dell'UE, costi sia di sviluppo sia operativi) ma anche i costi di sviluppo per le componenti nazionali negli Stati membri dei due sistemi, nell'ambito delle risorse disponibili. Il sostegno finanziario ai costi di sviluppo nazionali garantirà che i progetti non subiscano contraccolpi o ritardi a causa di congiunture economiche difficili a livello nazionale. Sono contemplati un importo di 145 milioni di EUR per i costi, a livello nazionale, per ospitare i sistemi IT e fornire gli spazi per le apparecchiature degli utenti finali e gli uffici degli operatori, e un importo di 341 milioni di EUR per i costi, a livello nazionale, di manutenzione, quali quelli delle licenze hardware e software.

Una volta che i nuovi sistemi saranno operativi, i futuri costi operativi negli Stati membri potranno essere sostenuti dai programmi nazionali. Si propone che gli Stati membri possano usare il 50% degli stanziamenti destinati ai programmi nazionali per sostenere i costi operativi dei sistemi IT utilizzati per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione. Questi costi possono comprendere il costo per la gestione del VIS, del SIS e dei nuovi sistemi creati nel periodo interessato, i costi del personale, i costi di servizio, affitto di locali sicuri, ecc. Il futuro strumento garantirà pertanto la continuità dei finanziamenti, se del caso.

I costi per l'automazione varieranno largamente a seconda del numero di porte automatiche realizzate.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

• Partecipazione

La presente proposta sviluppa l'acquis di Schengen, in quanto concerne l'attraversamento delle frontiere esterne. Devono pertanto essere prese in considerazione le conseguenze dei vari protocolli e accordi con i paesi associati esposte in appresso.

Danimarca

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la

¹² Fatta salva l'adozione da parte dell'autorità legislativa della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011) 750 definitivo) e della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011) 398 definitivo) e purché siano disponibili risorse sufficienti entro il massimale di spesa della linea di bilancio interessata.

Danimarca non partecipa all'adozione di misure a norma del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

Regno Unito e Irlanda

A norma degli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione del regolamento sul programma per viaggiatori registrati, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

Islanda e Norvegia

Le procedure previste nell'accordo di associazione concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen sono applicabili in quanto la presente proposta costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'allegato A di quell'accordo¹³.

Svizzera

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹⁴.

Liechtenstein

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹⁵.

Cipro

¹³ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

¹⁴ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

¹⁵ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

Bulgaria e Romania

Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma per viaggiatori registrati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d),

vista la proposta della Commissione europea¹⁶,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁷,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁸,

previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Le verifiche di frontiera devono garantire un livello elevato di sicurezza limitando nel contempo, per quanto possibile, i tempi di attesa. L'aumento del flusso degli spostamenti alle frontiere esterne rende necessarie nuove soluzioni per raggiungere tali obiettivi. Grazie a una maggiore differenziazione delle verifiche di frontiera gli Stati membri potranno procedere a verifiche semplificate dei cittadini di paesi terzi considerati a basso rischio.
- (2) I sistemi di controllo automatizzato alle frontiere si sono dimostrati efficaci nell'accelerare le verifiche di frontiera sui cittadini dell'Unione. È opportuno quindi che possano essere usati anche per i cittadini di paesi terzi, contribuendo così a limitare i tempi di attesa e garantendo nel contempo un livello elevato di sicurezza.
- (3) Nella comunicazione del 13 febbraio 2008 "Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea"¹⁹ la Commissione ha evidenziato la necessità di istituire un programma per viaggiatori registrati per i cittadini di paesi terzi che

¹⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁹ COM(2008) 69 definitivo del 13.2.2008.

viaggiano di frequente e di introdurre sistemi di controllo automatizzato alle frontiere in modo da facilitare l'attraversamento delle frontiere esterne, quale parte integrante della strategia europea di gestione integrata delle frontiere.

- (4) Il Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008 ha sottolineato l'importanza di continuare i lavori sull'ulteriore sviluppo della strategia dell'Unione per la gestione integrata delle frontiere, anche attraverso un miglior utilizzo delle moderne tecnologie per migliorare la gestione delle frontiere esterne.
- (5) Nella comunicazione del 10 giugno 2009 “Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini”²⁰ la Commissione ha messo in luce la necessità di istituire un programma per viaggiatori registrati che renda più fluidi gli ingressi nell'Unione.
- (6) Il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 ha invitato ad accelerare i lavori in materia di “frontiere intelligenti”. Come prima risposta a tale invito, il 25 ottobre 2011 la Commissione ha pubblicato la comunicazione “Frontiere intelligenti - opzioni e prospettive”.
- (7) Il programma per viaggiatori registrati (*Registered Travellers Programme* - RTP) dovrebbe servire per facilitare l'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione da parte dei cittadini di paesi terzi che viaggiano di frequente e sono stati sottoposti a esame preventivo e a controllo preliminare di sicurezza.
- (8) Le disposizioni relative all'RTP dovrebbero essere comuni a tutti gli Stati membri, in modo che il viaggiatore registrato possa beneficiare di verifiche di frontiera agevolate a tutti i valichi di frontiera esterna degli Stati membri senza doversi sottoporre a distinti esami preventivi e controlli di sicurezza preliminari in ciascuno Stato membro.
- (9) È necessario specificare gli obiettivi dell'RTP e la sua architettura tecnica, stabilire le norme relative al suo funzionamento e utilizzo e definire le responsabilità per il sistema, le categorie di dati da inserire nel sistema, gli scopi per i quali i dati devono essere inseriti, i criteri di inserimento dei dati, le autorità autorizzate ad accedere ai dati e ulteriori norme sul trattamento dei dati e la protezione dei dati personali.
- (10) L'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (“agenzia”), istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia²¹, dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della gestione operativa di un sistema centralizzato composto da un registro centrale, da un registro centrale di riserva, dalle interfacce uniformi in ciascuno Stato membro, dai punti di ingresso della rete e dall'infrastruttura di comunicazione tra il registro centrale e i punti di ingresso della rete. L'agenzia dovrebbe inoltre essere responsabile della definizione delle specifiche tecniche di un dispositivo di autenticazione (“token”) che garantisca l'interoperabilità dell'RTP in tutta l'Unione. Gli Stati membri sarebbero responsabili dello sviluppo e della gestione operativa dei rispettivi sistemi nazionali.

²⁰ COM(2009) 262 definitivo del 10.6.2009.

²¹ GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1.

- (11) Il registro centrale dovrebbe essere collegato ai sistemi nazionali degli Stati membri, al fine di consentire alle autorità competenti degli Stati membri di trattare i dati relativi alle domande di accesso all'RTP.
- (12) Per garantire la verifica affidabile del viaggiatore registrato, è necessario conservare in un registro centrale l'identificatore unico (numero della domanda), i dati biometrici (impronte digitali) e i dati alfanumerici ricavati dalla domanda e in un token l'identificatore unico, e verificare i dati biometrici alle frontiere esterne. I dati alfanumerici e le impronte digitali dovrebbero essere conservati in sezioni distinte del registro centrale senza collegamento tra loro. Il collegamento tra i dati alfanumerici e le impronte digitali dovrebbe essere possibile solo tramite l'identificatore unico.
- (13) È necessario che i cittadini di paesi terzi che intendono partecipare all'RTP dimostrino la necessità o giustifichino l'intenzione di viaggiare frequentemente e/o regolarmente, in particolare a motivo della loro situazione professionale o familiare, come nel caso di persone che viaggiano per affari, funzionari che hanno contatti regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea, rappresentanti di organizzazioni della società civile, persone che viaggiano per partecipare a corsi di formazione, seminari e conferenze, ricercatori, persone che partecipano ad attività economiche, familiari di cittadini dell'Unione, familiari di cittadini di paesi terzi legalmente residenti negli Stati membri.
- (14) Di norma, ai cittadini di paesi terzi titolari di visto per ingressi multipli o di visto D valido almeno un anno o ai titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dovrebbe essere accordato, su richiesta, l'accesso all'RTP.
- (15) Qualora un cittadino di paese terzo presenti domanda di visto per ingressi multipli e domanda di accesso all'RTP, le autorità competenti possono decidere di esaminare e decidere in merito ad entrambe le domande contestualmente, sulla base dello stesso colloquio e degli stessi documenti giustificativi.
- (16) In linea di massima, ai familiari di cittadini dell'Unione dovrebbe essere accordato l'accesso all'RTP. I familiari di cittadini dell'Unione dovrebbero inoltre poter beneficiare dell'RTP anche se non soggiornano nel territorio dell'Unione ma si recano frequentemente in uno Stato membro per accompagnare o raggiungere il cittadino dell'Unione interessato. Le verifiche sui familiari di cittadini dell'Unione che attraversano le frontiere esterne dovrebbero essere a norma della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri²².
- (17) È opportuno che i criteri per l'esame delle domande presentate da familiari di cittadini dell'Unione siano gli stessi applicati per l'esame delle domande di visto presentate da familiari di cittadini dell'Unione, coerentemente con l'attuale politica di gestione delle frontiere.
- (18) È necessario definire le autorità competenti dei singoli Stati membri il cui personale debitamente autorizzato sarà abilitato ad inserire, modificare, cancellare, consultare o

²² GU L 158 del 29.4.2004, pag. 77.

ricercare dati ai fini specifici dell'RTP conformemente al presente regolamento, nella misura necessaria all'assolvimento dei propri compiti.

- (19) Ogni trattamento dei dati RTP conservati nel registro centrale dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario all'assolvimento dei compiti delle autorità competenti. Nell'utilizzare l'RTP, le autorità competenti dovranno assicurare il rispetto della dignità umana e dell'integrità delle persone i cui dati vengono richiesti e non dovranno discriminare le persone in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.
- (20) È opportuno mettere a punto piani d'emergenza e renderli noti ai viaggiatori, alle compagnie aeree/vettori e a tutte le autorità che operano ai valichi di frontiera. Qualora, ad esempio, un viaggiatore registrato non possa, per qualsiasi motivo, usare il sistema di controllo automatizzato alle frontiere e sia pertanto sottoposto a verifica di frontiera manuale, occorre che sia prestata particolare attenzione al fatto che le conseguenti procedure rispettino pienamente i diritti fondamentali.
- (21) I dati personali registrati nel registro centrale (dati biometrici e alfanumerici) non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai fini dell'RTP. È opportuno conservare i dati per un periodo massimo di cinque anni, affinché si possa tener conto dei dati alfanumerici relativi a domande precedenti per valutare domande successive di accesso all'RTP, anche in vista del reimpiego delle impronte digitali conservate nel registro (59 mesi). Un periodo più breve non sarebbe sufficiente a tali scopi. I dati dovrebbero essere cancellati dopo cinque anni, a meno che non vi siano motivi per cancellarli prima. Il periodo massimo di validità dell'accesso all'RTP dovrebbe essere di cinque anni.
- (22) Per agevolare la procedura relativa alle domande successive, dovrebbe essere possibile copiare le impronte digitali da quelle inserite per la prima volta nel registro centrale entro un periodo di cinquantanove mesi. Trascorso tale periodo di tempo, le impronte digitali dovrebbero essere nuovamente rilevate.
- (23) Al fine di facilitare la procedura di domanda, il richiedente dovrebbe poter presentare la domanda di accesso all'RTP presso il consolato di qualsiasi Stato membro o in qualsiasi valico di frontiera esterna. Qualsiasi Stato membro dovrebbe poter esaminare e decidere in merito alla domanda sulla base di un modulo di domanda comune e di norme e criteri di ammissibilità comuni. In linea di massima, deve essere effettuato un colloquio.
- (24) A motivo della registrazione dei dati biometrici nel registro centrale, la presentazione di persona del richiedente — almeno per la prima domanda — dovrebbe essere un requisito fondamentale per l'esame della domanda di accesso all'RTP e la decisione al riguardo.
- (25) Durante la procedura di verifica di frontiera automatizzata, la verifica dell'identità alle frontiere esterne dovrebbe essere effettuata mediante confronto con i dati biometrici conservati nel registro centrale. La verifica dovrebbe essere possibile soltanto su presentazione materiale e contestuale del token e delle impronte digitali. Durante la procedura di verifica di frontiera automatizzata e manuale, la verifica dell'accesso dovrebbe essere effettuata mediante confronto con i dati alfanumerici conservati nel

registro centrale su presentazione materiale del token alla frontiera. La verifica in prima linea dell'identità e dell'accesso dovrebbe dare solo un risultato di tipo "hit/no hit".

- (26) Dovrebbero essere stabilite misure adeguate per il controllo e la valutazione del presente regolamento. Affinché il controllo dell'applicazione del presente regolamento sia efficace, è necessario procedere ad una valutazione ad intervalli regolari.
- (27) I dati statistici sono un mezzo importante per monitorare le procedure di verifica di frontiera e possono servire da efficace strumento di gestione. È pertanto opportuno che questi dati siano compilati regolarmente in un formato comune.
- (28) Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati²³. Tuttavia, occorre precisare taluni punti per quanto attiene alla legittimità del trattamento dei dati personali, alle responsabilità in materia di trattamento dei dati, alla tutela dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono e al controllo della protezione dei dati.
- (29) Alle attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione nell'espletamento dei propri compiti in qualità di responsabili della gestione operativa del sistema combinato di token e registro si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati²⁴. Tuttavia, occorre precisare taluni punti per quanto attiene alla legittimità del trattamento dei dati personali, alle responsabilità in materia di trattamento dei dati e al controllo della protezione dei dati.
- (30) Dovrebbe competere alle autorità di controllo istituite in virtù dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE verificare la legittimità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, e al garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (CE) n. 45/2001 sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione connesse al trattamento dei dati personali, tenendo conto dei compiti limitati delle istituzioni e degli organismi dell'Unione per quanto riguarda i dati stessi.
- (31) Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero cooperare attivamente per garantire un controllo coordinato dell'RTP.
- (32) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e garantirne l'applicazione.
- (33) Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli

²³ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

²⁴ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²⁵.

- (34) Al fine di adottare modifiche tecniche degli allegati, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di modifiche tecniche degli allegati conformemente all'articolo 58. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (35) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (qui articolo 8) e il diritto a un ricorso effettivo (qui articolo 51), e deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi.
- (36) Poiché l'istituzione di un RTP comune e la definizione di obblighi, condizioni e procedure comuni per la conservazione dei dati dei viaggiatori registrati non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire, in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (37) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (38) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen²⁶; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (39) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune

²⁵ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

²⁶ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

disposizioni dell'acquis di Schengen²⁷; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

- (40) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen²⁸, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo²⁹.
- (41) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen³⁰ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio³¹.
- (42) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo concluso tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen³² che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio³³.
- (43) Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (44) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.
- (45) Poiché i viaggiatori registrati sono stati sottoposti a tutti i controlli necessari e all'esame preventivo da parte degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, e non rappresentano alcun rischio per la Bulgaria, la Romania e Cipro, questi ultimi Stati membri possono riconoscere unilateralmente l'adesione del viaggiatore registrato all'RTP ai fini del beneficio della facilitazione delle verifiche di frontiera alle loro frontiere esterne,

²⁷ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

²⁸ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

²⁹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

³⁰ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

³¹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

³² GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

³³ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure di accesso al programma per viaggiatori registrati (RTP) e definisce lo scopo e le funzionalità di un sistema composto da un dispositivo di autenticazione (“token”) e da un registro centrale per la conservazione dei dati relativi ai viaggiatori registrati nell’ambito di tale programma, e le relative responsabilità.

Articolo 2

Struttura dell’RTP

1. L’RTP si basa su un sistema di conservazione dei dati relativi ai viaggiatori registrati composto da un token conservato dal viaggiatore stesso e da un registro centrale, ossia un archivio fisico centralizzato di dati RTP, denominato “sistema combinato di token e registro centrale”.
2. L’architettura tecnica del sistema combinato di token e registro centrale è precisata all’articolo 21.
3. L’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (“agenzia”) è incaricata dello sviluppo e della gestione operativa del registro centrale, dell’interfaccia uniforme in ciascuno Stato membro, dei punti di ingresso della rete e dell’infrastruttura di comunicazione tra il registro centrale e i punti di ingresso della rete. È inoltre responsabile della definizione delle specifiche tecniche del token.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) “programma per viaggiatori registrati” (RTP): il programma che consente ai cittadini di paesi terzi che sono stati sottoposti a controllo preliminare di sicurezza e a cui è stato accordato l’accesso all’RTP di beneficiare di una facilitazione delle verifiche di frontiera alle frontiere esterne dell’Unione;
- (2) “viaggiatore registrato”: il cittadino di paese terzo a cui è stato accordato l’accesso all’RTP in conformità del presente regolamento;
- (3) “agenzia”: l’agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011;

- (4) “registro centrale”: l’archivio fisico centralizzato dei dati RTP;
- (5) “token”: il dispositivo usato per conservare l’identificatore unico rilasciato al viaggiatore registrato. L’identificatore unico collega il viaggiatore con i dati che lo riguardano inseriti nel registro centrale;
- (6) “gestione operativa”: tutti i compiti necessari per mantenere operativi i sistemi IT su larga scala, inclusa la responsabilità per l’infrastruttura di comunicazione utilizzata;
- (7) “sviluppo”: tutti i compiti necessari per creare un sistema IT su larga scala, inclusa l’infrastruttura di comunicazione utilizzata;
- (8) “autorità competenti”: le autorità competenti per i visti e le frontiere ai sensi dell’articolo 4, punto 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ e le autorità incaricate, conformemente alla legislazione nazionale, di procedere alle verifiche sulle persone ai valichi di frontiera esterna a norma del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵;
- (9) “cittadino di paese terzo” o “viaggiatore di paese terzo”: chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20 del trattato o il cittadino di paese terzo che, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tale paese terzo, dall’altro, beneficia di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione;
- (10) “modulo di domanda”: il modulo armonizzato per la domanda di accesso all’RTP figurante all’allegato 1;
- (11) “dati biometrici”: le impronte digitali;
- (12) “documento di viaggio”: il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto;
- (13) “verifica”: il procedimento di comparazione di serie di dati al fine di verificare la validità dell’identità dichiarata (controllo mediante confronto di due campioni);
- (14) “dati alfanumerici”: i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;
- (15) “sistema nazionale”: l’hardware, il software e l’infrastruttura di comunicazione nazionale per collegare i dispositivi degli utenti finali presso le autorità competenti di cui all’articolo 23, paragrafo 2, con i punti di ingresso della rete in ogni Stato membro;

³⁴ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

³⁵ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

- (16) “sistema combinato di token e registro centrale”: il sistema per la conservazione dei dati relativi ai viaggiatori registrati composto da un registro centrale e da un token;
- (17) “Stato membro competente”: lo Stato membro che ha inserito i dati nel registro centrale;
- (18) “centro comune per la presentazione delle domande”: un centro ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶;
- (19) “autorità di controllo”: l’autorità di controllo istituita in virtù dell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE.

CAPO II

Procedure e condizioni per la presentazione di una domanda di accesso all’RTP

Articolo 4

Autorità e Stati membri competenti per l’esame delle domande di accesso all’RTP e per la decisione sul merito

Le autorità competenti per l’esame di una domanda di accesso all’RTP e per la decisione sul merito sono i membri del personale debitamente autorizzati delle autorità competenti per i visti e le frontiere degli Stati membri.

Articolo 5

Presentazione della domanda

1. Il cittadino di paese terzo può presentare la domanda di accesso all’RTP presso il consolato di qualsiasi Stato membro, qualsiasi centro comune per la presentazione delle domande o qualsiasi valico di frontiera esterna. Può essere accettato un modulo di domanda online, ove disponibile.
2. I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda. L’appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento.
3. In caso di prima domanda di accesso all’RTP, il richiedente deve presentarsi di persona ai fini del rilevamento delle impronte digitali, del colloquio e della verifica del documento di viaggio.
4. Qualora il richiedente presenti la domanda elettronicamente o rientri nel campo di applicazione del paragrafo 5, il rilevamento dei dati biometrici, la verifica del documento di viaggio e il colloquio sono effettuati, se del caso, al momento della decisione sulla domanda e del rilascio del token.

³⁶ GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

5. Fatto salvo l'articolo 8, le autorità competenti possono derogare all'obbligo di cui al paragrafo 3 in caso di richiedenti titolari di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno o in caso di richiedenti loro noti per integrità e affidabilità.
6. Nel presentare la domanda, il richiedente:
 - (a) ha almeno 12 anni d'età;
 - (b) presenta un modulo di domanda ai sensi dell'articolo 6;
 - (c) presenta un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 7;
 - (d) consente il rilevamento delle proprie impronte digitali conformemente all'articolo 8;
 - (e) ove applicabile, fornisce documenti giustificativi, conformemente all'articolo 9 e all'allegato II;
 - (f) paga i diritti ai sensi dell'articolo 10.
7. Il richiedente può ritirare la domanda in qualsiasi momento prima che sia presa la decisione in merito alla stessa.

Articolo 6

Moduli di domanda

1. Ogni richiedente presenta un modulo di domanda compilato e firmato. I minori presentano un modulo di domanda firmato da una persona che esercita la potestà genitoriale permanente o da un tutore legale.
2. Gli Stati membri fanno sì che i moduli di domanda siano ampiamente disponibili e facilmente accessibili ai richiedenti a titolo gratuito.
3. I moduli di domanda saranno disponibili almeno nelle lingue ufficiali dello Stato membro in questione, nelle lingue ufficiali del paese o dei paesi terzi in cui può essere presentata la domanda e nelle lingue ufficiali dei paesi terzi limitrofi, se del caso.
4. Gli Stati membri informano i richiedenti in merito alle lingue utilizzabili per compilare il modulo di domanda.

Articolo 7

Documento di viaggio

Il richiedente presenta un documento di viaggio a lettura ottica (MRTD) o un documento di viaggio elettronico a lettura ottica (e-MRTD) valido almeno per la durata dell'accesso richiesto all'RTP e rilasciato nel corso dei cinque anni precedenti. Il documento di viaggio reca il visto richiesto o è accompagnato dal permesso di soggiorno o dalla carta di soggiorno a lettura ottica richiesti. In alternativa, il richiedente può presentare domanda di visto contestualmente alla presentazione della domanda di accesso all'RTP, se del caso.

Articolo 8

Dati biometrici

1. In caso di prima domanda di accesso all'RTP, gli Stati membri rilevano i dati biometrici del richiedente, comprendenti le impronte di quattro dita dello stesso prese a dita piatte, in formato digitale, nel rispetto delle garanzie previste dalla convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
2. Se non è possibile rilevare le quattro impronte digitali, è rilevato il maggior numero di impronte possibile. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte procedure idonee a garanzia della dignità del richiedente in caso di difficoltà nel rilevare le impronte digitali.
3. Se le impronte digitali del richiedente rilevate nell'ambito di una domanda precedente sono state inserite nel registro centrale per la prima volta meno di cinquantanove mesi prima della data della nuova domanda, esse possono essere copiate nella domanda successiva.

Tuttavia, in caso di dubbi ragionevoli sull'identità del richiedente o se non può essere confermato immediatamente che le impronte digitali sono state rilevate entro il termine di cui al primo comma, le autorità competenti rilevano le impronte digitali del richiedente.

4. Le specifiche per la risoluzione e l'uso delle impronte digitali ai fini delle verifiche biometriche nell'RTP sono decise dalla Commissione conformemente all'articolo 37.
5. Le impronte digitali sono rilevate da personale qualificato e debitamente autorizzato delle autorità competenti.
6. Le impronte digitali non sono collegate ai dati alfanumerici e sono inserite in sezioni distinte del registro centrale.

Articolo 9

Documenti giustificativi

1. All'atto della presentazione di una domanda di accesso all'RTP il richiedente presenta:
 - (g) documenti che indichino lo scopo dei viaggi;
 - (h) la prova della disponibilità di mezzi sufficienti per sostenere le spese di viaggio e alloggio per i successivi due viaggi;
 - (i) documenti che ne provino la situazione professionale o familiare, ad esempio di persona che viaggia per affari, funzionario che ha contatti regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea, rappresentante di organizzazioni della società civile, persona che viaggia per partecipare a corsi di formazione, seminari e conferenze, persona che

partecipa ad attività economiche, familiare di cittadino dell'Unione, familiare di cittadino di paese terzo legalmente residente in uno Stato membro.

2. Qualora sia un familiare di un cittadino dell'Unione che beneficia del diritto di libera circolazione, il richiedente deve presentare solo una carta di soggiorno rilasciata da uno Stato membro, se del caso, e una prova d'identità, di cittadinanza e dei legami di parentela con un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE.
3. Qualora un cittadino di paese terzo presenti contemporaneamente e nello stesso luogo domanda di visto per ingressi multipli e domanda di accesso all'RTP, è richiesta solo una serie di documenti giustificativi.
4. Se il titolare di un visto per ingressi multipli presenta successivamente domanda di accesso all'RTP nello stesso luogo in cui era stato rilasciato il visto, i documenti giustificativi presentati per la domanda di visto per ingressi multipli possono essere usati per la valutazione della domanda di accesso all'RTP. In caso di dubbio sull'attualità dei documenti giustificativi presentati precedentemente, uno Stato membro può chiedere nuovi documenti giustificativi entro un termine di dieci giorni lavorativi.

Un elenco non esaustivo di documenti giustificativi che l'autorità competente può esigere dal richiedente figura nell'allegato II.

5. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di presentare una dichiarazione di garanzia e/o di alloggio rilasciata da un privato, compilando un modulo elaborato dallo Stato membro interessato. Una siffatta prova può essere richiesta al massimo per i successivi due viaggi. Tale modulo indica in particolare:
 - (a) la durata della garanzia e/o dell'alloggio;
 - (j) se è inteso come dichiarazione di garanzia e/o di alloggio;
 - (k) se il soggetto ospitante è un singolo, una società o un'organizzazione;
 - (l) l'identità del soggetto ospitante e i relativi estremi;
 - (m) il richiedente invitato o i richiedenti invitati;
 - (n) l'indirizzo dell'alloggio;
 - (o) eventuali legami di parentela con il soggetto ospitante.

Il modulo è redatto nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in almeno un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea e fornisce alla persona che lo firma le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1. Un facsimile del modulo è notificato alla Commissione.

6. Le autorità competenti possono derogare a uno o più obblighi di cui al paragrafo 1 qualora il richiedente sia titolare di permesso di soggiorno o sia loro noto per integrità e affidabilità.

Articolo 10

Diritti per l'esame della domanda

1. I richiedenti pagano i diritti di cui all'allegato III.
2. I diritti sono riveduti periodicamente per tener conto delle spese amministrative. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati concernenti l'adeguamento dei diritti conformemente all'articolo 59.
3. I diritti sono riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili, indipendentemente dall'esito della domanda o dal suo ritiro.
4. Se riscosso in una valuta diversa dall'euro, l'importo dei diritti riscosso in tale valuta è determinato e riveduto periodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro fissato dalla Banca centrale europea. L'importo riscosso può essere arrotondato.
5. Per tale pagamento il richiedente ottiene una ricevuta stampata o elettronica.

CAPO III

Esame della domanda e decisione sul merito

Articolo 11

Ricevibilità

1. Le autorità competenti verificano:
 - se il richiedente ha almeno 12 anni d'età;
 - se la domanda contiene gli elementi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, lettere b), c) ed e);
 - se sono stati rilevati i dati biometrici del richiedente;
 - se sono stati riscossi i diritti.
2. Se le autorità competenti constatano che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la domanda è ricevibile e le autorità competenti:
 - seguono le procedure di cui all'articolo 24;
 - esaminano ulteriormente la domanda.
3. Se le autorità competenti constatano che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la domanda è irricevibile e le autorità competenti non esaminano la domanda e, senza indugio:
 - restituiscono il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal richiedente;

- distruggono i dati biometrici raccolti.

Articolo 12

Esame della domanda

1. L'esame delle domande e i colloqui, se del caso, sono effettuati solo dalle autorità competenti di cui all'articolo 4.
2. Nell'esaminare una domanda l'autorità competente verifica:
 - (a) se il richiedente soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006;
 - (p) che il documento di viaggio, il visto, il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno presentati, a seconda del caso, siano validi e non siano falsi, contraffatti o alterati;
 - (q) che il richiedente dimostri la necessità o giustifichi l'intenzione di viaggiare frequentemente e/o regolarmente;
 - (r) che il richiedente non abbia precedentemente superato la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri e che dimostri la propria integrità e affidabilità, in particolare l'effettiva intenzione di lasciare il territorio a tempo debito;
 - (s) la giustificazione presentata dal richiedente riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto;
 - (t) che il richiedente dimostri la propria situazione finanziaria nel paese di origine o di residenza e che disponga dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del o dei soggiorni previsti sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, ovvero che sia in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
 - (u) che il richiedente non sia segnalato nel sistema d'informazione Schengen (SIS);
 - (v) che il richiedente non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, che non sia segnalato nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione per gli stessi motivi;
 - (w) se l'accesso all'RTP da parte del richiedente è stato precedentemente accordato, prorogato, rifiutato o revocato.

Nel verificare se il richiedente soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 si valuta con particolare attenzione se il richiedente presenta un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intende lasciare il territorio degli Stati membri entro la scadenza del soggiorno autorizzato.

3. La valutazione dei mezzi di sussistenza per i soggiorni previsti si effettua in funzione della durata e dello scopo del o dei soggiorni e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli Stati membri interessati per vitto e alloggio in sistemazione economica, in base agli importi di riferimento fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 34 del codice frontiere Schengen. La dichiarazione di garanzia e/o di alloggio da parte di un privato può altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.
4. L'esame di una domanda si fonda, in particolare, sull'autenticità e l'affidabilità dei documenti presentati e sulla veridicità e l'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente. In caso di dubbi sul richiedente, sulle sue dichiarazioni o sui documenti giustificativi presentati, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda può consultare altri Stati membri prima di decidere in merito alla stessa.
5. Nel corso dell'esame di una domanda, le autorità competenti possono, in casi giustificati, richiedere ulteriori documenti conformemente all'articolo 9.
6. Un precedente rifiuto dell'accesso all'RTP non comporta il rifiuto automatico di una nuova domanda. Una nuova domanda è valutata sulla base di tutte le informazioni disponibili.
7. I criteri per l'esame delle domande presentate da familiari di cittadini dell'Unione sono gli stessi applicati per l'esame delle loro domande di visto.

Articolo 13

Decisione sulla domanda

1. La decisione su una domanda ricevibile ai sensi dell'articolo 11 è presa dalle autorità competenti entro venticinque giorni di calendario dalla data della presentazione.
2. Salvo in caso di domanda irricevibile o di ritiro della domanda da parte del richiedente, è presa la decisione di:
 - (a) accordare l'accesso all'RTP a norma dell'articolo 14, o
 - (x) rifiutare l'accesso all'RTP a norma dell'articolo 15.

CAPO IV

Concessione, proroga, rifiuto e revoca dell'accesso all'RTP

Articolo 14

Concessione e proroga dell'accesso all'RTP

1. L'accesso iniziale all'RTP è accordato per un anno. Su richiesta, l'accesso può essere prorogato di due anni e successivamente di altri due senza dover presentare una nuova domanda in caso di viaggiatori che si sono conformati alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di attraversamento della frontiera esterna e soggiorno nello spazio Schengen. La durata dell'accesso accordato non supera il

periodo di validità del o dei documenti di viaggio, del visto, del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, a seconda dei casi, e si basa sull'esame condotto ai sensi dell'articolo 12.

2. Ai titolari o alle persone in via di ottenimento di un visto per ingressi multipli o di un visto D valido almeno un anno, ai titolari di permesso di soggiorno e ai familiari di cittadini dell'Unione l'accesso all'RTP è accordato senza ulteriori adempimenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.
3. Quando è presa una decisione che accorda l'accesso all'RTP, i dati indicati all'articolo 26 sono inseriti nel registro centrale.
4. Quando è presa una decisione che accorda l'accesso all'RTP, i dati indicati all'articolo 27 sono inseriti nel token.
5. Quando è presa una decisione che proroga l'accesso all'RTP, i dati indicati all'articolo 30 sono inseriti nel registro centrale.

Articolo 15

Rifiuto dell'accesso all'RTP

1. L'accesso all'RTP è rifiutato quando il richiedente:
 - (a) presenta un documento di viaggio non valido oppure falso, contraffatto o alterato;
 - (y) non è in possesso di un permesso di soggiorno, di una carta di soggiorno o di un visto in corso di validità, se richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio³⁷, e non soddisfa le condizioni per il loro rilascio;
 - (z) non dimostra la necessità o non giustifica l'intenzione di viaggiare frequentemente e/o regolarmente;
 - (aa) ha precedentemente superato la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri e non ha dimostrato la propria integrità e affidabilità, in particolare l'effettiva intenzione di lasciare il territorio a tempo debito;
 - (bb) non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni dei soggiorni previsti;
 - (cc) non dimostra la propria situazione finanziaria nel paese di origine o di residenza e non dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata del o dei soggiorni previsti sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
 - (dd) è segnalato nel SIS;

³⁷

GUL 81 del 21.3.2001, pag. 1.

- (ee) è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, è segnalato nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione per gli stessi motivi;

oppure

- (ff) qualora vi siano ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto o sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente.

2. La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all'allegato IV.
3. Fatto salvo il diritto al controllo giurisdizionale, in conformità del diritto processuale dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva sulla domanda, il richiedente cui sia stato rifiutato l'accesso all'RTP ha il diritto al riesame del rifiuto per contestare o far rettificare potenziali errori conformemente al diritto a un ricorso effettivo³⁸. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione in merito alla domanda e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di riesame, come precisato nell'allegato IV.
4. Qualora sia negata una domanda di accesso all'RTP, sono aggiunti al registro centrale i dati di cui all'articolo 28.

Articolo 16

Revoca

1. L'accesso all'RTP è revocato:
 - (a) qualora risulti che non erano soddisfatte le condizioni di accesso all'RTP;
 - (gg) qualora risulti che non sono più soddisfatte le condizioni di accesso all'RTP;
 - (hh) su richiesta del viaggiatore registrato.
2. L'accesso può essere revocato dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro in qualunque momento, conformemente al paragrafo 1.
3. Se autorità diverse da quelle competenti dispongono di prove indicanti che l'accesso all'RTP dovrebbe essere revocato ai sensi del paragrafo 1, ne informano senza indugio le autorità competenti.
4. La decisione di revoca dell'accesso all'RTP e i motivi su cui si basa sono notificati al viaggiatore registrato con il modulo uniforme di cui all'allegato IV.

³⁸ Articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

5. Fatto salvo il diritto al controllo giurisdizionale, in conformità del diritto processuale dello Stato membro che ha revocato l'accesso all'RTP, il viaggiatore registrato cui sia stato revocato l'accesso all'RTP ha il diritto al riesame della revoca per contestare o far rettificare potenziali errori conformemente al diritto a un ricorso effettivo³⁹, tranne nel caso in cui l'accesso sia stato revocato su richiesta del viaggiatore registrato ai sensi del paragrafo 1, lettera c). I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione in merito alla revoca e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di riesame, come precisato nell'allegato IV.
6. Qualora sia revocato l'accesso all'RTP, sono aggiunti al registro centrale i dati di cui all'articolo 29.
7. Qualora l'accesso sia stato revocato su sua richiesta, il viaggiatore registrato ha il diritto di chiedere la cancellazione immediata dei dati che lo riguardano. Gli Stati membri informano il viaggiatore registrato di tale diritto.

CAPO V

Gestione amministrativa e organizzazione

Articolo 17

Amministrazione

1. Le autorità competenti tengono archivi delle domande. Ogni fascicolo individuale contiene il modulo di domanda, copie dei documenti giustificativi rilevanti, verbali relativi ai controlli effettuati e il numero di riferimento dell'accesso accordato all'RTP, per consentire al personale di ricostruire, all'occorrenza, l'iter della decisione presa in merito alla domanda.
2. I fascicoli individuali sono conservati per l'intera durata dell'accesso all'RTP.
3. Qualora l'accesso all'RTP sia rifiutato o revocato, il fascicolo è conservato al massimo due anni. Tale periodo inizia a decorrere dalla data della decisione dell'autorità competente di rifiutare o revocare l'accesso. Le domande ritirate dai richiedenti sono cancellate senza indugio. Gli Stati membri possono conservare i fascicoli, compresi i documenti giustificativi, in forma elettronica.

Articolo 18

Risorse per l'esame delle domande, il rilascio dei token, il controllo e le statistiche

1. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'organizzazione delle procedure per la presentazione e l'esame delle domande e il rilascio dei token.

³⁹ Articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Gli Stati membri predispongono personale adeguato e in numero sufficiente per svolgere le mansioni di esame delle domande, in modo tale da garantire una qualità ragionevole e armonizzata del servizio al pubblico.
3. Le autorità competenti provvedono a una formazione adeguata del loro personale e a esse spetta fornire a tale personale informazioni complete, precise e aggiornate sulla legislazione dell'Unione e nazionale pertinente.
4. Le autorità competenti assicurano un controllo frequente e adeguato delle modalità di esame delle domande e di rilascio dei token e adottano provvedimenti correttivi qualora siano rilevate violazioni delle disposizioni e delle procedure del presente regolamento.
5. Gli Stati membri compilano statistiche annuali sull'RTP, conformemente alla tabella che figura nell'allegato V. Queste statistiche sono presentate all'agenzia entro il 1° marzo di ogni anno. L'agenzia provvede alla loro pubblicazione.

Articolo 19

Condotta del personale

1. Le autorità competenti garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente.
2. Le autorità competenti, nell'esercizio delle loro funzioni, rispettano la dignità umana. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.
3. Nello svolgimento delle loro mansioni le autorità competenti non pongono in atto discriminazioni nei confronti dei richiedenti o dei viaggiatori registrati per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali.

Articolo 20

Informazioni al pubblico

Gli Stati membri forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti in merito alle domande di accesso all'RTP, in particolare:

- (a) i criteri, le condizioni e le procedure per presentare domanda,
- (ii) i termini per l'esame delle domande,
- (jj) i diritti per l'esame della domanda,
- (kk) dove poter presentare domanda.

CAPO VI

Architettura tecnica del sistema combinato di token e registro centrale, categorie di dati e inserimento dei dati da parte delle autorità competenti

Articolo 21

Architettura tecnica del sistema combinato di token e registro centrale

Il sistema combinato di token e registro centrale è composto da:

- (a) un registro centrale, comprendente un registro principale e un registro di riserva in grado di assicurare tutte le funzioni del registro principale in caso di guasto di quest'ultimo;
- (ll) un'interfaccia uniforme in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri;
- (mm) punti di ingresso della rete, che fanno parte dell'interfaccia uniforme e costituiscono i punti di accesso nazionali che collegano il sistema nazionale di cui all'articolo 3, punto 15, di ciascuno Stato membro al registro centrale;
- (nn) un'infrastruttura di comunicazione tra il registro centrale e i punti di ingresso della rete, e
- (oo) un token basato su norme tecniche comuni.

Articolo 22

Categorie di dati registrati nel sistema combinato di token e registro centrale

1. Nel registro centrale sono registrate soltanto le seguenti categorie di dati:
 - (a) i dati alfanumerici sul richiedente e sull'accesso accordato, rifiutato, revocato o prorogato di cui all'articolo 25, punti da 1 a 4, e agli articoli 26, 28, 29 e 30;
 - (pp) i dati biometrici di cui all'articolo 25, punto 5.

I dati alfanumerici e le impronte digitali sono registrati in sezioni distinte del registro centrale.
2. Nel token di cui all'articolo 27 è registrato soltanto il numero di identificatore unico.

Articolo 23

Inserimento, modifica, cancellazione, consultazione e ricerca di dati

1. L'accesso al registro centrale e al token per inserire, modificare, cancellare, consultare o cercare direttamente i dati di cui all'articolo 22, paragrafo 1, conformemente al presente regolamento, è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti per gli scopi di cui al presente regolamento. L'accesso di tali autorità è limitato a quanto necessario all'assolvimento dei loro compiti, conformemente a detti scopi, ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.

2. Ogni Stato membro designa le autorità competenti il cui personale debitamente autorizzato ha accesso al registro centrale o al token ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione, della consultazione o della ricerca di dati. Ogni Stato membro comunica senza indugio all'agenzia l'elenco di tali autorità, ivi comprese quelle di cui all'articolo 52, paragrafo 4, e qualsiasi conseguente modifica.
3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'agenzia pubblica *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un elenco consolidato delle autorità di cui al paragrafo 2. Qualora l'elenco subisca modifiche, l'agenzia pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

Articolo 24

Procedure per l'inserimento dei dati ricavati dalla domanda

1. Qualora la domanda sia ricevibile a norma dell'articolo 11, l'autorità competente crea senza indugio il relativo fascicolo, inserendo nel registro centrale i dati di cui all'articolo 25, nella misura in cui il richiedente sia tenuto a fornirli.
2. Qualora per motivi giuridici non sia obbligatorio fornire determinati dati, il campo o i campi specifici riservati a tali dati riportano l'indicazione "non pertinente".

Articolo 25

Dati da inserire alla presentazione della domanda di accesso all'RTP

L'autorità competente inserisce i seguenti dati nel fascicolo relativo alla domanda:

- (1) numero unico della domanda;
- (2) informazioni sullo stato di avanzamento della procedura, con l'indicazione che è stato richiesto l'accesso all'RTP;
- (3) autorità alla quale la domanda è stata presentata e relativa sede;
- (4) i seguenti dati ricavati dal modulo di domanda:
 - (a) cognome, nome o nomi;
 - (b) cognome alla nascita (precedente o precedenti cognomi), paese di nascita, cittadinanza, sesso;
 - (c) data di nascita, luogo di nascita;
 - (d) tipo e numero del o dei documenti di viaggio, autorità che lo ha rilasciato e data di rilascio e di scadenza;
 - (e) data e luogo della domanda;

- (f) se del caso, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, informazioni dettagliate sulla persona tenuta a farsi carico delle spese di sostentamento del richiedente durante il soggiorno:
 - i) in caso di persona fisica, cognome, nome, indirizzo e numero di telefono;
 - ii) in caso di società o altra organizzazione, ragione sociale e indirizzo dell'impresa/dell'altra organizzazione e cognome, nome e numero di telefono della persona di contatto in seno a tale impresa/organizzazione;
 - (g) scopo principale dei viaggi;
 - (h) indirizzo del domicilio e numero di telefono del richiedente;
 - (i) se del caso, numero di visto adesivo;
 - (j) se del caso, numero del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
 - (k) occupazione attuale e datore di lavoro; per gli studenti, nome dell'istituto di insegnamento;
 - (l) nel caso dei minori, cognome e nome o nomi del titolare della potestà genitoriale o del tutore legale del richiedente;
- (2) le impronte digitali, conformemente all'articolo 8.

Articolo 26

Dati da aggiungere nel registro centrale in caso di concessione o revoca dell'accesso all'RTP

1. Qualora sia adottata una decisione di concessione dell'accesso all'RTP, l'autorità competente che ha accordato l'accesso aggiunge al fascicolo i seguenti dati:
 - (a) informazioni sullo stato di avanzamento della procedura, con l'indicazione che è stato accordato l'accesso all'RTP;
 - (b) autorità che ha accordato l'accesso e relativa sede;
 - (c) luogo e data della decisione di concessione dell'accesso all'RTP;
 - (d) data di decorrenza e di scadenza del periodo di validità dell'accesso;
2. Qualora, prima dell'adozione di una decisione in merito alla concessione dell'accesso all'RTP, il richiedente ritiri la domanda, l'autorità competente indica che la procedura di domanda è stata chiusa per tali motivi, specificando la data di chiusura, e cancella i dati dal fascicolo.

Articolo 27

Dati da inserire nel token in caso di concessione dell'accesso all'RTP

1. Qualora sia adottata una decisione di concessione dell'accesso all'RTP, l'autorità competente che ha accordato l'accesso inserisce nel token un numero di identificatore unico. Il numero di identificatore unico corrisponde al numero della domanda.
2. Il token è rilasciato al richiedente.

Articolo 28

Dati da aggiungere nel registro centrale in caso di rifiuto dell'accesso all'RTP

1. Qualora sia adottata una decisione di rifiuto dell'accesso all'RTP, l'autorità competente che ha rifiutato l'accesso aggiunge al fascicolo i seguenti dati:
 - (a) informazioni sullo stato di avanzamento della procedura, con l'indicazione che è stato rifiutato l'accesso all'RTP;
 - (e) autorità che ha rifiutato l'accesso all'RTP e relativa sede;
 - (f) luogo e data della decisione di rifiuto dell'accesso all'RTP.
2. Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, che giustificano il rifiuto dell'accesso all'RTP.

Articolo 29

Dati da aggiungere nel registro centrale in caso di revoca dell'accesso all'RTP

1. Qualora sia adottata una decisione di revoca dell'accesso all'RTP, l'autorità competente che ha adottato la decisione aggiunge al fascicolo i seguenti dati:
 - (a) informazioni sullo stato di avanzamento della procedura, con l'indicazione che è stato revocato l'accesso all'RTP;
 - (g) autorità che ha revocato l'accesso e relativa sede;
 - (h) luogo e data della decisione di revoca dell'accesso all'RTP.
2. Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei motivi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, che giustificano la revoca dell'accesso all'RTP.

Articolo 30

Dati da aggiungere nel registro centrale in caso di proroga dell'accesso all'RTP

Qualora sia adottata una decisione di proroga dell'accesso all'RTP, l'autorità competente che ha adottato la decisione aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

- (a) informazioni sullo stato di avanzamento della procedura, con l'indicazione che è stato prorogato l'accesso all'RTP;

- (i) autorità che ha prorogato l'accesso e relativa sede;
- (j) luogo e data della decisione;
- (k) data di decorrenza e di scadenza del periodo prorogato.

CAPO VII

Uso dei dati

Articolo 31

Uso dei dati per l'esame delle domande o in caso di smarrimento o furto del token o di problemi in relazione alla facilitazione dell'attraversamento delle frontiere da parte dei viaggiatori registrati

1. L'autorità competente consulta il registro centrale ai fini dell'esame delle domande e delle decisioni ad esse correlate, compresa la decisione di revoca o proroga dell'accesso all'RTP. Inoltre le autorità competenti consultano il registro centrale in caso di smarrimento o furto del token o di problemi in relazione alla facilitazione dell'attraversamento delle frontiere da parte dei viaggiatori registrati.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente esegue interrogazioni con uno o più dei seguenti dati:
 - (a) numero unico della domanda;
 - (l) dati di cui all'articolo 25, punto 4, lettere a), b) e c);
 - (m) dati relativi al documento di viaggio di cui all'articolo 25, punto 4, lettera d);
 - (n) se del caso, numero del visto adesivo, del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.
3. Qualora dalle interrogazioni con uno o più dei dati elencati al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel registro centrale, l'autorità competente ha accesso al fascicolo relativo alla domanda ma non alla sezione distinta contenente i dati biometrici.
4. L'autorità competente esegue interrogazioni nella sezione distinta del registro centrale con i dati biometrici ai fini della proroga dell'accesso all'RTP e in caso di problemi in relazione alla facilitazione dell'attraversamento delle frontiere da parte dei viaggiatori registrati soltanto se il viaggiatore registrato presenta contemporaneamente il token e le impronte digitali. Qualora dalle interrogazioni risulti che i dati relativi al viaggiatore registrato sono conservati nel registro centrale, l'autorità competente ha accesso al fascicolo, compresi i dati biometrici.
5. L'autorità competente esegue interrogazioni nella sezione distinta del registro centrale solo con i dati biometrici, senza token, esclusivamente per esaminare le domande, decidere se revocare l'accesso all'RTP e in caso di smarrimento o furto del token. Qualora dalle interrogazioni risulti che i dati relativi al richiedente sono

conservati nel registro centrale, l'autorità competente ha accesso al fascicolo, compresi i dati biometrici.

Articolo 32

Uso dei dati per la verifica alla frontiera esterna

1. Allo scopo di facilitare l'attraversamento delle frontiere da parte dei viaggiatori registrati verificando l'identità del viaggiatore registrato e la concessione dell'accesso all'RTP e/o se sono soddisfatte le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri o di uscita dallo stesso in conformità del codice frontiere Schengen, l'autorità competente è abilitata a eseguire interrogazioni nel registro centrale utilizzando il numero di identificatore unico (token) e il numero del documento di viaggio per verificare che l'accesso all'RTP sia stato accordato, e verificando nel contempo l'identità del viaggiatore registrato mediante verifica delle impronte digitali.
2. Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al viaggiatore registrato sono registrati nel registro centrale, l'autorità competente riceve un'informazione di tipo "hit/no hit".
3. In caso di verifica di frontiera manuale, fatto salvo il paragrafo 1, l'identità del viaggiatore registrato può essere verificata manualmente controllando a vista il documento di viaggio.

Articolo 33

Uso dei dati per l'elaborazione di relazioni e statistiche

Le autorità competenti consultano i seguenti dati unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche, senza consentire l'identificazione dei singoli richiedenti:

- (1) informazioni sullo stato della procedura;
- (2) cittadinanza attuale del richiedente;
- (3) data e luogo della domanda;
- (4) tipo(i) e motivo(i) della decisione concernente l'accesso all'RTP;
- (5) tipo di documento(i) di viaggio e paese di rilascio;
- (6) in caso di decisione di concessione, rifiuto, revoca o proroga dell'accesso all'RTP, autorità competente e relativa sede, nonché data della decisione;
- (7) scopo dei viaggi;
- (8) token smarriti o rubati.

CAPO VIII

Periodo di conservazione, modifica dei dati e token smarriti o rubati

Articolo 34

Periodo di conservazione dei dati

1. Ciascun fascicolo individuale è conservato nel registro centrale per un periodo massimo di cinque anni, fatta salva la cancellazione di cui all'articolo 16, paragrafo 7, all'articolo 26, paragrafo 2, e all'articolo 35 e la registrazione di cui all'articolo 45.

Tale periodo decorre:

- (a) dalla data di scadenza della concessione o della proroga dell'accesso all'RTP;
 - (o) dalla data della creazione del fascicolo nel registro centrale, qualora la domanda sia stata ritirata;
 - (p) dalla data della decisione dell'autorità competente, qualora l'accesso all'RTP sia stato rifiutato o revocato.
2. Alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, il registro centrale cancella automaticamente il fascicolo individuale.
 3. Il viaggiatore registrato può conservare il token.

Articolo 35

Modifica dei dati e cancellazione anticipata dei dati

1. Soltanto lo Stato membro competente ha il diritto di modificare i dati da esso inseriti nel registro centrale, correggendoli o cancellandoli.
2. Qualora lo Stato membro competente disponga di prove indicanti che i dati trattati nel registro centrale sono inesatti o che sono stati trattati nel registro centrale in violazione delle disposizioni del presente regolamento, controlla i dati in questione e, se necessario, li corregge o li cancella senza indugio. Può procedere in tal senso anche su richiesta del viaggiatore registrato.
3. Qualora uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente disponga di prove indicanti che i dati trattati nel registro centrale sono inesatti o che sono stati trattati nel registro centrale in violazione delle disposizioni del presente regolamento, ne informa senza indugio lo Stato membro competente. Lo Stato membro competente controlla i dati in questione e, se necessario, li corregge o li cancella senza indugio.
4. Qualora, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 34, paragrafo 1, un richiedente abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, i fascicoli relativi alla domanda sono cancellati dal registro centrale senza indugio da parte dello Stato membro di cui è stata acquistata la cittadinanza.
5. Se il rifiuto dell'accesso all'RTP è annullato da un organo giurisdizionale o da un'istanza di ricorso, lo Stato membro che ha rifiutato l'accesso all'RTP sopprime senza indugio i dati di cui all'articolo 28 non appena sia definitiva la decisione di

annullamento del rifiuto dell'accesso all'RTP. L'autorità competente riesamina la domanda individuale oggetto della decisione dell'organo giurisdizionale o dell'istanza di ricorso tenendo conto del parere dell'uno o dell'altra.

Articolo 36

Token smarriti o rubati

1. In caso di smarrimento o furto del token, il viaggiatore registrato ne informa l'autorità che lo ha rilasciato.
2. Qualora lo smarrimento o il furto di un token sia segnalato alle autorità competenti da un terzo, le autorità competenti bloccano l'accesso all'RTP e ne informano lo Stato membro che lo ha accordato. Lo Stato membro competente informa il viaggiatore registrato dello smarrimento o del furto del token via telefono, fax, posta o posta elettronica.
3. Qualora il viaggiatore registrato segnali lo smarrimento o il furto del token, lo Stato membro competente verifica la concessione dell'accesso all'RTP. Su richiesta del viaggiatore registrato, lo Stato membro competente rilascia un nuovo token. In caso contrario, l'accesso è bloccato.
4. Il viaggiatore registrato sostiene i costi di rilascio di un nuovo token.

CAPO IX

Sviluppo, funzionamento e responsabilità

Articolo 37

Misure di esecuzione della Commissione

1. La Commissione adotta le misure necessarie per lo sviluppo, la realizzazione tecnica e l'evoluzione del registro centrale, delle interfacce uniformi e dell'infrastruttura di comunicazione, in particolare per quanto riguarda:
 - (a) le specifiche per la risoluzione e l'uso delle impronte digitali ai fini delle verifiche biometriche nell'RTP, conformemente all'articolo 8;
 - (b) la progettazione dell'architettura fisica del sistema, compresa l'infrastruttura di comunicazione;
 - (c) l'inserimento dei dati conformemente all'articolo 24;
 - (d) l'accesso ai dati conformemente agli articoli 31, 32 e 33;
 - (e) la registrazione, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati ai sensi degli articoli 34 e 35;
 - (f) il blocco dell'accesso accordato in caso di smarrimento o furto del token, conformemente all'articolo 36;

- (g) la registrazione dei dati e il relativo accesso conformemente all'articolo 45;
- (h) i requisiti operativi;
- (i) la definizione dei requisiti di funzionamento, compresa la struttura del token.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 57.

Articolo 38

Sviluppo e gestione operativa

1. L'agenzia è incaricata di sviluppare il registro principale, il registro di riserva, le interfacce uniformi, compresi i punti di ingresso della rete, l'infrastruttura di comunicazione tra i sistemi nazionali e i punti di ingresso della rete e di definire le specifiche tecniche del token non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e l'adozione da parte della Commissione delle misure di cui all'articolo 37. Previo parere favorevole della Commissione, l'agenzia adotta le specifiche tecniche del token e del registro centrale, delle interfacce uniformi e dell'infrastruttura di comunicazione.

Lo sviluppo comporta l'elaborazione e l'applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e il coordinamento generale del progetto.

L'agenzia effettua un collaudo generale del registro centrale insieme agli Stati membri. La Commissione informa il Parlamento europeo dell'esito del collaudo.

2. L'agenzia è responsabile della gestione operativa del registro principale, del registro di riserva e delle interfacce uniformi. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili. L'agenzia è responsabile altresì della gestione operativa dell'infrastruttura di comunicazione tra il registro principale e i punti di ingresso della rete.

La gestione operativa del registro principale consiste nell'insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento del registro principale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in conformità del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, in particolare per quanto riguarda i tempi di interrogazione del registro centrale per uffici consolari e valichi di frontiera, che dovrebbero essere più brevi possibile.

3. Fatto salvo l'articolo 17 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, l'agenzia applica ai membri del proprio personale che devono lavorare con i dati RTP norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti. Questo obbligo vincola il personale anche dopo che abbia lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.

Articolo 39

Responsabilità nazionali

1. Ciascuno Stato membro è responsabile:
 - (a) dello sviluppo del sistema nazionale, del collegamento al registro centrale e del rilascio dei token;
 - (b) dell'organizzazione, della gestione, del funzionamento e della manutenzione del proprio sistema nazionale;
 - (c) della gestione e delle modalità di accesso al registro centrale delle autorità competenti a norma del presente regolamento, nonché della redazione e dell'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche.
2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale che fornisce l'accesso al registro centrale alle autorità competenti, e collega l'autorità nazionale al punto di ingresso della rete.
3. Ciascuno Stato membro attua procedure automatizzate per il trattamento dei dati.
4. Prima di essere autorizzato a trattare dati memorizzati nel registro centrale, il personale delle autorità con diritto di accesso al registro centrale o di uso del medesimo riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati.
5. I costi sostenuti dai sistemi nazionali e per ospitare l'interfaccia nazionale sono a carico del bilancio dell'Unione.

Articolo 40

Responsabilità per quanto riguarda l'uso dei dati

1. Ciascuno Stato membro garantisce la legittimità del trattamento dei dati e, segnatamente, che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nel registro centrale per assolvere i suoi compiti previsti dal presente regolamento. Lo Stato membro competente garantisce in particolare:
 - (a) la legittimità della raccolta dei dati;
 - (j) la legittimità della trasmissione dei dati al registro centrale;
 - (k) l'esattezza e l'attualità dei dati trasmessi al registro centrale.
2. L'agenzia garantisce che il registro centrale sia gestito conformemente al presente regolamento e alle relative misure di esecuzione di cui all'articolo 37. In particolare:
 - (a) adotta le misure necessarie a garantire la sicurezza del registro centrale e dell'infrastruttura di comunicazione tra il registro centrale e i punti

di ingresso della rete, fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato membro;

- (l) garantisce che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nel registro centrale per assolvere i compiti dell'agenzia previsti dal presente regolamento.
3. L'agenzia informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione delle misure adottate in conformità del paragrafo 2 per l'avvio delle operazioni dell'RTP.

Articolo 41

Conservazione dei dati in archivi nazionali

1. Uno Stato membro può conservare negli archivi nazionali i dati alfanumerici che esso stesso ha inserito nel registro centrale, conformemente alle finalità dell'RTP e nel rispetto delle disposizioni giuridiche applicabili, comprese quelle riguardanti la protezione dei dati.
2. I dati sono conservati negli archivi nazionali per un periodo non superiore a quello per cui sono conservati nel registro centrale.
3. Qualsiasi uso di dati non conforme al paragrafo 1 è considerato abuso ai sensi del diritto nazionale di ciascuno Stato membro.
4. Il presente articolo non può essere inteso nel senso di richiedere adattamenti tecnici del registro centrale. Gli Stati membri possono conservare dati conformemente al presente articolo solo a loro spese, a loro rischio e con i loro mezzi tecnici.

Articolo 42

Comunicazione di dati a paesi terzi od organizzazioni internazionali

I dati trattati nel registro centrale o nel corso dell'esame di domande in applicazione del presente regolamento non sono in alcun caso trasmessi a paesi terzi od organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione.

Articolo 43

Sicurezza dei dati

1. Lo Stato membro competente garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al punto di ingresso della rete. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve dal registro centrale.
2. Ciascuno Stato membro, in relazione al proprio sistema nazionale, adotta le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, al fine di:
 - (a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;

- (q) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni ai fini dell'RTP (controlli all'ingresso delle strutture);
- (r) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
- (s) impedire che siano inseriti dati senza autorizzazione e che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);
- (t) impedire che i dati siano trattati nel registro centrale senza autorizzazione e che i dati trattati nel registro centrale siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati);
- (u) garantire che le persone autorizzate ad accedere al registro centrale abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservato (controllo dell'accesso ai dati);
- (v) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso al registro centrale creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad inserire, modificare, cancellare, consultare e cercare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità di controllo di cui all'articolo 52, su richiesta di queste ultime (profili personali);
- (w) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della comunicazione);
- (x) garantire che sia possibile verificare e stabilire quale tipo di dati siano stati trattati nel registro centrale, quando, da chi e per quale scopo (controllo della registrazione dei dati);
- (y) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali dal registro centrale o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);
- (z) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo).

3. L'agenzia adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 per quanto riguarda il funzionamento del registro centrale, compresa l'adozione di un piano di sicurezza.

Articolo 44

Responsabilità

1. Qualsiasi persona o Stato membro che abbia subito un danno in esito a un'operazione illegale di trattamento di dati o a un atto incompatibile con il presente regolamento ha diritto a un risarcimento dallo Stato membro responsabile per il danno subito. Tale Stato può essere esonerato, in tutto o in parte, da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.
2. Uno Stato membro è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno arrecato all'RTP conseguente all'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, fatto salvo il caso e nella misura in cui l'agenzia o un altro Stato membro che partecipa all'RTP abbiano omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurne al minimo l'impatto.
3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle disposizioni nazionali dello Stato membro convenuto.

Articolo 45

Registri

1. Gli Stati membri e l'agenzia tengono registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell'ambito del registro centrale. Tali registrazioni indicano la finalità dell'uso dei dati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e agli articoli da 31 a 33, la data e l'ora, il tipo di dati trasmessi di cui agli articoli da 25 a 26 e da 28 a 30, il tipo di dati utilizzati ai fini dell'interrogazione di cui agli articoli da 31 a 33, nonché l'autorità che inserisce o estrae i dati. Inoltre, ciascuno Stato membro tiene i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire e ad estrarre i dati.
2. I registri possono essere utilizzati unicamente per il controllo, ai fini della protezione dei dati, dell'ammissibilità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza degli stessi. I registri sono protetti dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellati dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cinque anni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, sempreché non siano stati richiesti per procedure di controllo già avviate.

Articolo 46

Verifica interna

Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso al registro centrale adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità di controllo.

Articolo 47

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni abuso di dati inseriti nel registro centrale sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale in conformità della legislazione nazionale, che siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

CAPO X

Diritti delle persone cui si riferiscono i dati e vigilanza

Articolo 48

Diritto d'informazione

1. Lo Stato membro competente informa i richiedenti e le persone di cui all'articolo 25, punto 4, lettera f), in merito a quanto segue:
 - (a) l'autorità di controllo designata di cui all'articolo 52, paragrafo 4, compresi i suoi estremi;
 - (m) lo scopo per il quale i dati sono trattati nell'ambito dell'RTP;
 - (n) le categorie dei destinatari di tali dati;
 - (o) il periodo di conservazione dei dati;
 - (p) l'obbligo di acquisire tali dati ai fini dell'esame della domanda;
 - (q) l'esistenza del diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano rettificati o che i dati che li riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché il diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti e gli estremi delle autorità di controllo di cui all'articolo 52, paragrafo 1, che sono adite in materia di tutela dei dati personali.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite per iscritto al richiedente all'atto dell'acquisizione dei dati figuranti nel modulo di domanda e delle impronte digitali ai sensi dell'articolo 25, punti 4 e 5.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite alle persone di cui all'articolo 25, punto 4, lettera f), mediante moduli, che devono essere da loro firmati, giustificativi dell'invito, della presa a carico e dell'impegno di fornire ospitalità.

In mancanza di moduli a firma di dette persone, tali informazioni sono fornite ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 95/46/CE.

Articolo 49

Diritto di accedere, rettificare e cancellare i dati

1. Fatto salvo l'obbligo di fornire ulteriori informazioni conformemente all'articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/CE, chiunque ha il diritto di ottenere che gli siano comunicati i dati che lo riguardano registrati nel registro centrale con la menzione dello Stato membro che li ha trasmessi al registro centrale. Tale accesso ai dati può essere accordato soltanto da uno Stato membro. Ciascuno Stato membro registra ogni siffatta richiesta di accesso.
2. Chiunque può richiedere che eventuali dati inesatti che lo riguardano siano corretti e che dati illegittimamente registrati siano cancellati. La rettifica e la cancellazione sono effettuate senza indugio dallo Stato membro che ha trasmesso i dati in conformità delle proprie disposizioni normative, regolamentari e procedurali.
3. Qualora la richiesta di cui al paragrafo 2 sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità di quest'ultimo sono contattate dalle autorità dello Stato membro al quale la richiesta è stata presentata entro un termine di 14 giorni. Lo Stato membro competente verifica l'esattezza dei dati e la legittimità del loro trattamento nel registro centrale entro il termine di un mese.
4. Qualora emerga che i dati presenti nel registro centrale sono inesatti o sono stati illegittimamente registrati, lo Stato membro che ha trasmesso i dati provvede a correggerli o a cancellarli conformemente all'articolo 35, paragrafi 2 e 3. Lo Stato membro competente conferma per iscritto e senza indugio all'interessato di aver provveduto a correggere o cancellare i dati che lo riguardano.
5. Qualora non riconosca che i dati registrati nel registro centrale sono inesatti o sono stati registrati illegittimamente, lo Stato membro competente fornisce senza indugio all'interessato una giustificazione scritta della ragione per cui non intende correggere o cancellare i dati che lo riguardano.
6. Lo Stato membro competente fornisce inoltre all'interessato informazioni in merito alla procedura da seguire qualora non accetti la giustificazione fornita. Tali informazioni comprendono le informazioni sulle modalità per avviare un'azione o un reclamo presso le autorità competenti o i giudici competenti di tale Stato membro e su qualunque tipo di assistenza, ivi compresa quella delle autorità di controllo di cui all'articolo 52, disponibile in conformità delle disposizioni normative, regolamentari e procedurali di tale Stato membro.

Articolo 50

Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati

1. Gli Stati membri cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall'articolo 49, paragrafi 2 e 3.

2. In ciascuno Stato membro l'autorità di controllo presta, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati nell'esercizio del loro diritto di rettifica o cancellazione dei dati che li riguardano, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.
3. L'autorità di controllo dello Stato membro competente che ha trasmesso i dati e le autorità di controllo degli Stati membri alle quali è stata presentata la richiesta cooperano a tal fine.

Articolo 51

Mezzi di ricorso

1. In ciascuno Stato membro chiunque ha il diritto di intentare un'azione o presentare un reclamo alle autorità competenti nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice dello Stato membro che abbia negato il diritto sancito dall'articolo 49, paragrafi 1 e 2, ad ottenere l'accesso ovvero la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardano.
2. L'assistenza delle autorità di controllo rimane disponibile durante l'intero procedimento.

Articolo 52

Vigilanza delle autorità di controllo nazionali

1. L'autorità di controllo controlla la legittimità del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, effettuato dallo Stato membro in questione, nonché il loro trasferimento al registro centrale e viceversa.
2. L'autorità di controllo provvede affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati del sistema nazionale, conformemente alle pertinenti norme di revisione internazionali.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la loro autorità di controllo disponga delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa affidati dal presente regolamento.
4. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell'RTP, ciascuno Stato membro designa un'autorità quale responsabile del controllo ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, dotata di responsabilità centrale per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte di detto Stato membro, e ne dà comunicazione alla Commissione.
5. Ciascuno Stato membro fornisce alle autorità di controllo le informazioni da queste richieste, in particolare le informazioni sulle attività svolte conformemente all'articolo 39 e all'articolo 40, paragrafo 1, permette loro di consultare gli elenchi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), e le registrazioni di cui all'articolo 45 e consente loro l'accesso in qualsiasi momento a tutti i suoi locali.

Articolo 53

Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati

1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali da parte dell'agenzia siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'agenzia, conformemente alle pertinenti norme di revisione internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all'agenzia, alla Commissione e alle autorità di controllo. All'agenzia è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.
3. L'agenzia fornisce al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli permette di consultare tutti i documenti e le registrazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, e di aver accesso, in qualsiasi momento, a tutti i suoi locali.

Articolo 54

Cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

1. Le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato dell'RTP.
2. Se necessario, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.
3. Le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario.
4. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'agenzia una relazione congiunta sulle attività svolte. La relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro, redatto dalla relativa autorità di controllo.

CAPO XI

Disposizioni finali

Articolo 55

Inizio della trasmissione

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per trasmettere al registro centrale i dati di cui all'articolo 22, paragrafo 1.
2. L'agenzia comunica alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche di cui all'articolo 38, paragrafo 1.

Articolo 56

Inizio delle attività

La Commissione determina la data a partire dalla quale l'RTP entra in funzione una volta che:

- (a) siano state prese le misure di cui all'articolo 37, paragrafi 1 e 2;
- (aa) in seguito alla convalida delle disposizioni tecniche, gli Stati membri abbiano comunicato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al registro centrale i dati di cui all'articolo 22, paragrafo 1;
- (bb) l'agenzia abbia dichiarato il positivo completamento del collaudo generale del registro centrale di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e
- (cc) l'agenzia abbia comunicato alla Commissione che il registro centrale è operativo.

Articolo 57

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 58

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 59 ai fini degli allegati del presente regolamento.

Articolo 59

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 58 è conferita per un periodo indeterminato di tempo a decorrere dal X.X.201X. (data di entrata in vigore del presente regolamento).
3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 58 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 58 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 60

Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - (a) il modulo nazionale per la dichiarazione di garanzia e/o di alloggio privato, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, se del caso;
 - (dd) l'autorità responsabile del controllo di cui all'articolo 52, paragrafo 4;
 - (ee) le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche di cui all'articolo 56.
2. Gli Stati membri comunicano all'agenzia:
 - (a) le autorità competenti che hanno accesso ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione, della consultazione o della ricerca di dati di cui all'articolo 23;
 - (ff) le statistiche compilate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, e dell'allegato V.
3. L'agenzia comunica alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e che il registro centrale è operativo.
4. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico, tramite pubblicazione elettronica costantemente aggiornata, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1, lettera a).

5. La Bulgaria, Cipro e la Romania notificano alla Commissione entro dieci giorni lavorativi se riconoscono unilateralmente l'adesione del viaggiatore registrato all'RTP ai fini del beneficio della facilitazione delle verifiche di frontiera alle loro frontiere esterne. La Commissione pubblica le informazioni comunicate da tali Stati membri nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 61

Gruppo consultivo

Un gruppo consultivo fornisce all'agenzia la competenza tecnica relativa all'RTP, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività.

Articolo 62

Formazione

L'agenzia svolge compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico del registro centrale.

Articolo 63

Monitoraggio e valutazione

1. L'agenzia provvede affinché siano istituite le procedure volte a monitorare il funzionamento del registro centrale rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.
2. Ai fini della manutenzione tecnica, l'agenzia ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel registro centrale.
3. Due anni dopo l'entrata in funzione dell'RTP, e in seguito ogni due anni, l'agenzia presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico dell'RTP, ivi compresa la sua sicurezza.
4. Tre anni dopo l'entrata in funzione dell'RTP, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell'RTP. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, determina se i principi di base permangono validi, valuta l'applicazione del presente regolamento con riguardo all'RTP, la sicurezza dell'RTP, l'attuazione della raccolta e dell'uso dei dati biometrici, la conformità con le norme sulla protezione dei dati e l'organizzazione delle procedure relative alle domande e al rilascio dei token. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica del presente regolamento.
5. Gli Stati membri comunicano all'agenzia e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 conformemente ai parametri quantitativi predefiniti dall'agenzia e dalla Commissione rispettivamente.

6. L'agenzia comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 4.

Articolo 64

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dalla data di cui all'articolo 56.
3. Gli articoli 37, 38, 39, 43, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 si applicano a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I



MODULO ARMONIZZATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA⁴⁰

Domanda di accesso al programma per viaggiatori registrati

1. Cognome (x)				SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE:	
2. Cognome alla nascita (cognome/i precedente/i) (x)				Data della domanda:	
3. Nome/i (x)				Numero della domanda:	
4. Data di nascita (giorno-mese-anno)		5. Luogo di nascita		6. Cittadinanza attuale	
		5a. Stato di nascita		6a. Cittadinanza alla nascita, se diversa:	
7. Sesso ☐ Maschile ☐ Femminile ☐ Non precisato		8. Stato civile ☐ Non coniugato/a ☐ Coniugato/a ☐ Separato/a ☐ Divorziato/a ☐ Vedovo/a ☐ Altro (precisare)		☐ Ambasciata/Consolato	
9. Per i minori: cognome, nome, indirizzo (se diverso da quello del richiedente) e cittadinanza del titolare della potestà genitoriale/tutore legale				☐ Centro comune	
				☐ Valico di frontiera	
				Nome:	
10. Tipo di documento ☐ Passaporto ordinario ☐ Passaporto diplomatico ☐ Passaporto di servizio ☐ Passaporto ufficiale ☐ Passaporto speciale ☐ Documento di viaggio di altro tipo (precisare)				Responsabile della pratica:	
11. Numero del documento di viaggio		12. Data di rilascio		13. Valido fino al	
				14. Rilasciato da	
15. Indirizzo del domicilio e indirizzo di posta elettronica del richiedente				Numero/i di telefono	
16. Residenza in un paese diverso dal paese di cittadinanza attuale ☐ No ☐ Sì. Titolo di soggiorno o equivalente _____ n. _____ Valido fino al _____				☐ Documento di viaggio ☐ Mezzi di sussistenza ☐ Invito ☐ Mezzi di trasporto ☐ Altro	

⁴⁰

Il logo non è applicabile per la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein.

* 17. Occupazione attuale e durata dell'attività lavorativa	
* 18. Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono. Per gli studenti nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento	Decisione:
19. Scopo principale dei viaggi:	☐ Rifiutato
☐ Turismo ☐ Affari ☐ Visita a familiari o amici ☐ Cultura ☐ Sport ☐ Visita ufficiale ☐ Motivi sanitari ☐ Studio ☐ Altro (precisare)	☐ Accordato
	Validità:
	Dal al

* I familiari dei cittadini UE, SEE o CH (coniugi, figli o ascendenti a carico) non devono compilare le caselle indicate con l'asterisco (*) nell'esercizio del loro diritto di libera circolazione. Essi presentano la documentazione comprovante il vincolo familiare e compilano le caselle n. 25 e 26.

(x) Alle caselle da 1 a 3 le informazioni vanno inserite come indicate nel documento di viaggio.

20. Visto Schengen valido	
☐ N. _____	
☐ Sì. Data/e di validità dal _____ al _____	
Numero di identificazione del visto:	
21. Impronte digitali rilevate in precedenza ai fini della presentazione di una domanda di accesso al programma per viaggiatori registrati	
☐ No [.....] ☐ Sì.	
[.....] Data, se nota	
*22. Cognome e nome della o delle persone che invitano nello o negli Stati membri. Altrimenti, nome dell'albergo o alloggio provvisorio nello o negli Stati membri	
Indirizzo e indirizzo di posta elettronica della o delle persone che invitano/albergo/alloggio provvisorio	Telefono e fax
*23. Nome e indirizzo dell'impresa/organizzazione che invita	Telefono e fax dell'impresa/organizzazione
Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto presso l'impresa/organizzazione	

Sono informato/a del fatto e accetto che: la raccolta dei dati richiesti in questo modulo e, se del caso, la rilevazione delle impronte digitali sono obbligatorie per l'esame della domanda di accesso al programma per viaggiatori registrati (RTP). I miei dati anagrafici che figurano nel presente modulo di domanda di accesso all'RTP, così come le mie impronte digitali, saranno comunicati alle autorità competenti degli Stati membri e trattati dalle stesse, ai fini dell'adozione di una decisione in merito alla mia domanda.

Tali dati, così come i dati riguardanti la decisione relativa alla mia domanda o un'eventuale decisione di revoca o proroga dell'accesso all'RTP, saranno inseriti e conservati nel registro centrale per un periodo massimo di cinque anni, durante il quale essi saranno accessibili alle autorità competenti per i visti o le frontiere. L'autorità dello Stato membro responsabile del trattamento dei dati è: [...].

Sono informato/a del mio diritto di ottenere, in qualsiasi Stato membro, la notifica dei dati relativi alla mia persona registrati nel registro centrale e la comunicazione dello Stato membro che li ha trasmessi e del diritto di chiedere che dati inesatti relativi alla mia persona vengano rettificati e che quelli relativi alla mia persona trattati illecitamente vengano cancellati. Su mia richiesta espressa, l'autorità che esamina la mia domanda mi informerà su come esercitare il mio diritto a verificare i miei dati anagrafici e a rettificarli o sopprimerli, così come delle vie di ricorso previste a tale riguardo dalla legislazione nazionale dello Stato interessato. Le autorità di controllo nazionali di tale Stato membro *[coordinate di contatto]* saranno adite in materia di tutela dei dati personali.

Dichiaro che a quanto mi consta tutti i dati da me forniti sono completi ed esatti. Sono consapevole che dichiarazioni false comporteranno il respingimento della mia domanda o la revoca dell'accesso già accordato, e che possono comportare azioni giudiziarie ai sensi della legislazione dello Stato membro che tratta la domanda.

Mi impegno a lasciare il territorio degli Stati membri a tempo debito.

Luogo e data	Firma (per i minori, firma del titolare della potestà genitoriale/tutore legale)
--------------	---

ALLEGATO II

ELENCO NON ESAUSTIVO DI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

I giustificativi di cui all'articolo 9, che il richiedente deve presentare, possono includere i documenti seguenti:

1. Documenti relativi allo scopo dei viaggi
 - (1) Per viaggi d'affari:
 - (a) l'invito da parte di un'impresa o di un'autorità a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere commerciale, industriale o di servizio;
 - (b) altre pezze d'appoggio dalle quali risulti che si tratta di rapporti d'affari o di servizio;
 - (c) documenti che attestino le attività dell'impresa;
 - (d) documenti che attestino [lo status][la posizione] del richiedente nell'impresa.
 - (2) In caso di viaggi per motivi di studio o di formazione:
 - (a) il certificato d'iscrizione presso un istituto scolastico al fine di partecipare a corsi teorici o pratici di formazione e di perfezionamento;
 - (b) il tesserino dello studente o il certificato attestante i corsi da frequentare.
 - (3) In caso di viaggi turistici o privati:
 - (a) documenti relativi all'alloggio:
 - i) un invito del soggetto ospitante, se del caso;
 - ii) un documento fornito dalla struttura che fornisce alloggio o qualsiasi altro documento appropriato che indichi l'alloggio previsto;
 - (b) documenti relativi all'itinerario:
 - i) conferma della prenotazione effettuata nell'ultimo anno o qualsiasi altro documento appropriato che indichi il viaggio o i viaggi previsti e/o effettuati.
 - (4) Per viaggi intrapresi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altre ragioni:
 - (a) inviti, iscrizioni o programmi indicanti ove possibile il nome dell'organizzazione ospitante e la durata del o dei soggiorni, o

qualsiasi altro documento appropriato che indichi lo scopo della o delle visite.

- (5) Per viaggi di membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato al governo del paese terzo interessato, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:
 - (a) una lettera emessa da un'autorità del paese terzo interessato attestante che questi è membro della delegazione ufficiale in viaggio verso uno Stato membro per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell'invito ufficiale.
- 2. Documenti che permettono di valutare l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli stati membri
 - (a) prova relativa ai mezzi economici nel paese di residenza;
 - (b) attestazione di impiego: estratti bancari;
 - (c) prova della proprietà di beni immobiliari;
 - (d) prova dell'integrazione nel paese di residenza: vincoli familiari, situazione professionale.
- 3. Documenti relativi alla situazione familiare del richiedente
 - (a) autorizzazione parentale (quando il minore non viaggia con i genitori);
 - (b) prova del vincolo familiare con la persona ospitante/che invita;
 - (c) permesso di soggiorno.

ALLEGATO III

DIRITTI PER L'ESAME DELLA DOMANDA

1. I richiedenti pagano diritti per l'esame della domanda pari a 20 EUR.
2. Se la domanda di accesso all'RTP è esaminata contemporaneamente alla domanda di visto per ingressi multipli il richiedente paga diritti pari a 10 EUR.

ALLEGATO IV



MODULO UNIFORME PER LA NOTIFICAZIONE E LA MOTIVAZIONE DEL RIFIUTO O DELLA REVOCA DELL'ACCESSO AL PROGRAMMA PER VIAGGIATORI REGISTRATI⁴¹

RIFIUTO/REVOCA

Sig.ra/Sig. _____,

☐ la/il _____ ambasciata/consolato generale/consolato/centro comune per la presentazione delle domande a _____;

☐ l'autorità di frontiera di _____ *[nome del valico di frontiera e paese]*

ha/hanno

☐ esaminato la Sua domanda;

☐ esaminato il Suo accesso al programma per viaggiatori registrati, numero: _____, accordato: _____ *[giorno/mese/anno]*.

☐ L'accesso all'RTP è stato rifiutato ☐ L'accesso all'RTP è stato revocato

La decisione si fonda sui seguenti motivi:

1. ☐ non è in possesso di permesso/carta di soggiorno, a seconda dei casi, o visto obbligatorio in corso di validità ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del marzo 2001
2. ☐ ha presentato un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato
3. ☐ non dimostra la necessità o non giustifica l'intenzione di viaggiare frequentemente e/o regolarmente
4. ☐ non ha fornito una giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del o dei soggiorni previsti

⁴¹ Il logo non è applicabile per la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein.

5. ☐ non ha dimostrato la Sua situazione economica nel paese di origine o di residenza o non ha dimostrato di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del o dei soggiorni sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
6. ☐ ha precedentemente superato la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri e non ha dimostrato la propria integrità e affidabilità
7. ☐ è stata emessa nel SIS una segnalazione a Suo carico ai fini della non ammissione da (indicazione dello Stato membro)
8. ☐ la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica quale definita all'articolo 2, paragrafo 19, del codice frontiere Schengen o per le relazioni internazionali di uno o più Stati membri
9. ☐ le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili
10. ☐ la Sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri a tempo debito non può essere stabilita con certezza
11. ☐ la revoca è stata richiesta dal viaggiatore registrato⁴².

Osservazioni:

Commenti: L'interessato può presentare ricorso avverso la decisione di rifiuto o revoca dell'accesso al programma per viaggiatori registrati secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dall'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Copia del presente atto deve essere consegnata all'interessato (ciascuno Stato membro deve indicare i riferimenti normativi nazionali e la procedura in merito al diritto di ricorso, inclusi l'autorità competente cui può essere presentato ricorso e i termini entro i quali presentarlo).

Data e timbro dell'ambasciata/del consolato generale/del consolato/dell'autorità di frontiera/di altre autorità competenti.

Firma dell'interessato⁴³

⁴² La revoca per tale motivo non è soggetta al diritto di ricorso.

⁴³ Se previsto dalla legge nazionale.

ALLEGATO V

STATISTICHE ANNUALI SUL PROGRAMMA PER VIAGGIATORI REGISTRATI

Dati da presentare all'agenzia entro il termine di cui all'articolo 18 per ogni valico di frontiera e ogni località in cui singoli Stati membri accordano l'accesso all'RTP:

- Totale di accessi richiesti
- Totale di accessi accordati
- Totale di accessi rifiutati
- Totale di accessi revocati
- Totale di accessi richiesti, accordati, rifiutati, revocati o prorogati per cittadini di paesi terzi titolari di visto
- Totale di accessi richiesti, accordati, rifiutati, revocati o prorogati per cittadini di paesi terzi senza visto
- Durata media delle operazioni di registrazione
- Tempi procedurali presso il valico di frontiera
- Tasso di disponibilità del registro centrale
- Tassi di errore, ad esempio insuccesso nella registrazione, errore nella corrispondenza, ecc.

Norme generali per la presentazione dei dati:

- I dati relativi all'intero anno precedente sono raccolti in un unico fascicolo.
- I dati sono forniti utilizzando il modello comune (fornito dall'agenzia).
- I dati, raggruppati per paese terzo, sono disponibili per i singoli valichi di frontiera e per le singole località in cui gli Stati membri interessati esaminano le domande di accesso all'RTP.

Qualora un dato non sia disponibile né pertinente per una particolare categoria e un paese terzo, gli Stati membri lasciano lo spazio vuoto [senza indicare "0" (zero), "N.A." (non applicabile), né qualsiasi altro valore].

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per viaggiatori registrati (RTP, fatta salva l'adozione da parte dell'autorità legislativa della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011) 750 definitivo) e della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011) 398 definitivo) e purché siano disponibili risorse sufficienti entro il massimale di spesa della linea di bilancio interessata.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁴⁴

Settore: Affari interni (titolo 18)

1.3. Natura della proposta/iniziativa

☒ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁴⁵

☐ La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

☐ La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il programma di Stoccolma, approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009, ha ribadito il potenziale di un programma per viaggiatori registrati (RTP) al fine di facilitare l'accesso legale al territorio degli Stati membri. La proposta di istituire tale programma è stata pertanto inclusa nel Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma. Il finanziamento dello sviluppo del pacchetto sulle frontiere intelligenti è una delle priorità del Fondo Sicurezza interna⁴⁶.

⁴⁴ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

⁴⁵ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

⁴⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011) 750).

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 1 “Sviluppo del sistema”; obiettivo specifico n. 2 “Funzionamento del sistema”

L’obiettivo dell’RTP e del sistema combinato di token e registro centrale è facilitare l’attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione europea da parte dei cittadini di paesi terzi che viaggiano di frequente e sono stati sottoposti a controllo preliminare di sicurezza.

Attività ABM/ABB interessate

Attività: Solidarietà — Frontiere esterne, rimpatri, visti e libera circolazione delle persone (capitolo 18 02)

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Grazie all’uso delle nuove tecnologie, l’RTP ridurrà i tempi e i costi di attraversamento delle frontiere da parte dei viaggiatori registrati e aumenterà la capacità di assorbimento dei valichi di frontiera, fornendo così agli Stati membri un nuovo strumento per gestire il flusso di passeggeri in modo efficace ed economicamente efficiente. Mediamente, le verifiche di frontiera dei viaggiatori registrati non dovrebbero durare più di 20-40 secondi.

Inoltre, l’RTP libererà il 25% delle risorse per il controllo di frontiera dai compiti di verifica dei movimenti transfrontalieri dei viaggiatori frequenti che sono stati sottoposti a controllo preliminare di sicurezza, e permetterà di concentrarsi meglio sulle verifiche dei viaggiatori che rappresentano un rischio più elevato.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Durante lo sviluppo

Una volta approvato il progetto di proposta e adottate le specifiche tecniche, il sistema tecnico sarà sviluppato da un contraente esterno. Lo sviluppo dei sistemi avverrà a livello centrale e nazionale e sarà coordinato globalmente dall’agenzia IT, che definirà un quadro generale di gestione in cooperazione con tutte le parti interessate. Come è d’uso per lo sviluppo di tali sistemi, all’inizio del progetto saranno definiti un piano globale di gestione del progetto e un piano di garanzia della qualità, che comprenderanno un insieme di indicatori specifici riguardanti in particolare

lo stato di avanzamento generale del progetto,

la puntualità dello sviluppo secondo il calendario concordato (scadenze),

la gestione del rischio,

la gestione delle risorse (umane e finanziarie) conformemente agli stanziamenti concordati,

la capacità organizzativa

...

Una volta che il sistema è operativo

Numero di persone coinvolte nel programma, suddivise per categoria (soggette all'obbligo del visto/esenti dall'obbligo del visto) e per motivi della richiesta di accesso (persone che viaggiano per affari/studenti/lavoratori, ecc.);

Numero di persone il cui accesso all'RTP è rifiutato o revocato;

Tempo medio delle operazioni di registrazione presso il valico di frontiera e il consolato;

Tempo necessario al viaggiatore registrato per attraversare una frontiera esterna;

Disponibilità del sistema;

Tassi di errore, ad esempio falso hit, insuccesso nella registrazione, accettazione ingiustificata;

Numero di reclami presentati dai singoli all'autorità di controllo nazionale (autorità di protezione dei dati);

Numero di reclami presentati nei confronti delle autorità a motivo di decisioni sbagliate e/o discriminazioni;

La capacità di assorbimento del valico di frontiera aumentata del XX per cento;

Numero di guardie di frontiera sostituite/rese disponibili dall'RTP per effettuare verifiche dei viaggiatori che rappresentano un rischio più elevato o altri compiti più rilevanti.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità da coprire nel breve e lungo termine*

Ogni anno si registrano circa 700 milioni di attraversamenti di frontiera ai valichi di frontiera esterna (terrestre, marittima e aerea). Considerato che gli attraversamenti di frontiera ai valichi di frontiera esterna più grandi e affollati sono e saranno in continuo aumento, in mancanza di provvedimenti a livello dell'UE gli attraversamenti di frontiera da parte dei cittadini di paesi terzi non potranno essere facilitati, salvo per quelle categorie di cittadini di paesi terzi specificamente menzionate nel codice frontiere Schengen e nel regolamento sul traffico frontaliero locale, il che significa che tali cittadini saranno soggetti a verifiche approfondite e non potranno accedere a sistemi di controllo automatizzato alle frontiere. Alcuni Stati membri si confrontano già con il problema delle code. L'unica soluzione possibile per questi Stati membri sarà assumere più personale e ricostruire le infrastrutture; ogni aumento del flusso degli spostamenti aggraverà il problema.

L'RTP è pertanto necessario per facilitare gli attraversamenti di frontiera da parte dei viaggiatori registrati, liberare risorse di personale e introdurre un approccio alle verifiche di frontiera incentrato sulla persona.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

La necessità di un intervento a livello di Unione europea è evidente. Nessuno Stato membro da solo è in grado di realizzare un RTP che faciliti le verifiche di frontiera negli Stati membri. L'RTP dovrà essere attuato in tutti i valichi di frontiera esterna dell'UE e avrà implicazioni

positive sul dispiegamento delle guardie di frontiera di tutti gli Stati membri, consentendone un uso efficiente.

La proposta relativa all'RTP garantisce che l'UE abbia un approccio comune all'RTP, basato su disposizioni legislative comuni, e assicura quindi che a tutte le frontiere Schengen continuino ad applicarsi le stesse norme. Ciò significa che i viaggiatori di paesi terzi potranno beneficiare dell'RTP presso tutti i valichi di frontiera Schengen, senza doversi sottoporre a controlli di sicurezza distinti. In altre parole, una persona sottoposta a controllo di sicurezza da uno Stato membro potrà beneficiare della facilitazione all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne di qualsiasi altro Stato membro. Ciò non sarebbe possibile senza norme comuni, ossia l'RTP non raggiungerebbe i suoi obiettivi in mancanza di un intervento dell'UE.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Dall'esperienza dello sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e del Sistema d'informazione visti (VIS) sono stati tratti i seguenti insegnamenti:

1) Come possibile garanzia contro sovraccosti e ritardi derivanti dal cambiamento dei requisiti, ogni nuovo sistema di informazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, soprattutto se riguarda sistemi IT su larga scala, non sarà sviluppato prima che il relativo strumento giuridico di base che ne definisce lo scopo, la portata, le funzioni e le precisazioni tecniche sia stato adottato definitivamente.

2) Si è dimostrato difficile finanziare gli sviluppi nazionali negli Stati membri che non hanno previsto le rispettive attività nelle loro programmazioni pluriennali o le cui programmazioni nel quadro del Fondo per le frontiere esterne non sono sufficientemente precise. Pertanto ora si propone di includere nella proposta tali costi di sviluppo.

1.5.4. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

La presente proposta si inserisce nello sviluppo continuo della strategia di gestione integrata delle frontiere dell'Unione europea, in particolare la comunicazione sulle frontiere intelligenti⁴⁷, e va considerata in combinazione con la proposta relativa alle frontiere nell'ambito del Fondo Sicurezza interna⁴⁸, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale. La scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta modificata della Commissione relativa all'agenzia⁴⁹ copre i costi degli attuali sistemi IT EURODAC, SIS II e VIS ma non quelli dei futuri sistemi di gestione delle frontiere non ancora assegnati all'agenzia da uno strumento giuridico. Pertanto, nell'allegato della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020⁵⁰, alla rubrica 3 "Sicurezza e cittadinanza" si prevede di coprire gli attuali sistemi IT attraverso la rubrica "Sistemi IT" (822 milioni di EUR) e i futuri sistemi di gestione delle frontiere attraverso la rubrica "Sicurezza interna" (1,1 milioni di EUR su 4,648 milioni di EUR). All'interno della

⁴⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Frontiere intelligenti - opzioni e prospettive" (COM(2011) 680).

⁴⁸ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011) 750).

⁴⁹ COM(2010) 93 definitivo del 19 marzo 2010.

⁵⁰ COM(2011) 398 definitivo del 29 giugno 2011.

Commissione, la DG HOME è la direzione generale responsabile della creazione di uno spazio di libera circolazione in cui le persone possono attraversare le frontiere interne senza essere sottoposte a verifiche di frontiera e le cui frontiere esterne sono controllate e gestite in modo coerente a livello dell'UE. L'RTP è pienamente in linea con la politica dell'Unione in materia di frontiere: la sicurezza e la prevenzione dell'immigrazione irregolare all'attraversamento delle frontiere non sono diminuite e l'apertura dell'UE al mondo e la sua capacità di facilitare i contatti diretti e gli scambi commerciali e culturali transfrontalieri sono aumentate. È inoltre coerente con il codice comunitario dei visti (regolamento (CE) n. 810/2009) e il regolamento VIS (regolamento (CE) n. 767/2008). Occorre modificare il codice frontiere Schengen per consentire ai cittadini di paesi terzi di accedere a sistemi di controllo interamente automatizzato alle frontiere.

Sono possibili sinergie tecniche con il sistema di informazione visti. Ci saranno inoltre sinergie con il sistema di ingressi/uscite, in quanto tale sistema registrerà l'ingresso e l'uscita del viaggiatore registrato e controllerà la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen. Senza questo sistema non potrà essere realizzata una procedura interamente automatizzata per l'attraversamento delle frontiere da parte dei viaggiatori registrati.

Non sussistono rischi di sovrapposizione con iniziative analoghe di altre direzioni generali.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

☐ Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– ☐ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– ☐ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

☒ Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– Fase di preparazione: dal 2013 al 2015 (istituzione del quadro normativo)

– Fase di sviluppo: dal 2015 al 2017

– seguita da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione prevista⁵¹

☒ **Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione

☒ **Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ☐ agenzie esecutive

– ☒ organismi creati dalle Comunità⁵²

– ☐ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

⁵¹ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

⁵² A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

- ☐ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

☐ **Gestione decentrata** con paesi terzi

☐ **Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

L'articolo 15 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (COM(2011) 750), per il periodo 2014-2020, prevede il finanziamento dello sviluppo del programma per viaggiatori registrati. Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 60 del nuovo regolamento finanziario (gestione centralizzata indiretta), i compiti di esecuzione del suddetto programma finanziario saranno delegati all'agenzia IT.

Durante il periodo 2015-2017, tutte le attività di sviluppo saranno assegnate all'agenzia IT attraverso un accordo di delega, che coprirà la componente "sviluppo" di tutti gli elementi del progetto, ossia il sistema centrale, i sistemi degli Stati membri, le reti e l'infrastruttura negli Stati membri.

Nel 2017, al momento della revisione intermedia, si prevede di trasferire i crediti rimanenti dai 587 milioni di EUR alla linea relativa all'agenzia IT per i costi di funzionamento e di manutenzione del sistema centrale e della rete, e ai programmi nazionali per i costi di funzionamento e di manutenzione dei sistemi nazionali, compresi i costi di infrastruttura (cfr. la tabella sottostante). La scheda finanziaria legislativa sarà riveduta di conseguenza entro la fine del 2016.

Blocchi	Modalità di gestione	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sviluppo del sistema centrale	Centralizzata indiretta	X	X	X			
Sviluppo negli Stati membri	Centralizzata indiretta	X	X	X			
Manutenzione del sistema centrale	Centralizzata indiretta			X	X	X	X
Manutenzione dei sistemi nazionali	Centralizzata indiretta			X	X	X	X
Rete (1)	Centralizzata indiretta	X	X	X	X	X	X

Infrastruttura degli Stati membri	Centralizzata indiretta	X	X	X	X	X	X
-----------------------------------	-------------------------	---	---	---	---	---	---

(1) sviluppo della rete nel periodo 2015-2017, funzionamento della rete nel periodo 2017-2020

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le norme relative al monitoraggio e alla valutazione dell'RTP sono previste all'articolo 63 della proposta sull'RTP.

Articolo 63

Monitoraggio e valutazione

1. L'agenzia provvede affinché siano istituite le procedure volte a monitorare il funzionamento del registro centrale rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.
2. Ai fini della manutenzione tecnica, l'agenzia ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel registro centrale.
3. Due anni dopo l'entrata in funzione dell'RTP, e in seguito ogni due anni, l'agenzia presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico dell'RTP, ivi compresa la sua sicurezza.
4. Tre anni dopo l'entrata in funzione dell'RTP, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell'RTP. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, determina se i principi di base permangono validi, valuta l'applicazione del presente regolamento con riguardo all'RTP, la sicurezza dell'RTP, l'attuazione della raccolta e dell'uso dei dati biometrici, la conformità con le norme sulla protezione dei dati e l'organizzazione delle procedure relative alle domande e al rilascio dei token. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di adeguate proposte di modifica del presente regolamento.
5. Gli Stati membri comunicano all'agenzia e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 conformemente ai parametri quantitativi predefiniti dall'agenzia e dalla Commissione rispettivamente.
6. L'agenzia comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 4.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

- 1) Difficoltà a livello di sviluppo tecnico del sistema

Gli Stati membri hanno sistemi IT nazionali tecnicamente diversi e i processi di controllo di frontiera possono variare a seconda delle situazioni locali (spazio disponibile al valico di

frontiera, flusso degli spostamenti, ecc.). L'RTP deve essere integrato nell'architettura IT nazionale e nei processi di controllo di frontiera nazionali. Inoltre, lo sviluppo delle componenti nazionali del sistema deve essere completamente allineato ai requisiti centrali. In questo settore sono stati individuati due rischi principali:

- a) il rischio che gli aspetti tecnici e giuridici dell'RTP possano essere realizzati in modi diversi dai vari Stati membri per insufficiente coordinamento tra la parte centrale e la parte nazionale;
- b) il rischio di incoerenza tra le modalità di utilizzo del futuro sistema, derivante dal modo in cui gli Stati membri attuano l'RTP nei processi di controllo di frontiera esistenti.

2) Difficoltà a livello di sviluppo puntuale del sistema

Dall'esperienza acquisita nell'ambito dello sviluppo del VIS e del SIS II si può prevedere che un fattore cruciale per il buon esito della realizzazione dell'RTP sarà lo sviluppo puntuale del sistema da parte del contraente esterno. In quanto centro di eccellenza nel campo dello sviluppo e della gestione dei sistemi IT su larga scala, l'agenzia sarà responsabile anche dell'aggiudicazione e della gestione dei contratti, in particolare del subappalto dello sviluppo del sistema. Il ricorso a un contraente esterno per sviluppare il sistema comporta alcuni rischi:

- a) in primis, il rischio che il contraente non destini risorse sufficienti al progetto o che concepisca e sviluppi un sistema che non sia all'avanguardia;
- b) il rischio che, per ridurre i costi, il contraente non rispetti pienamente le tecniche e i metodi amministrativi di gestione dei progetti IT su larga scala;
- c) da ultimo, considerata l'attuale crisi economica, non può del tutto escludersi il rischio che il contraente si trovi in difficoltà finanziarie indipendenti dal progetto.

2.2.2. *Modalità di controllo previste*

1) L'agenzia è destinata ad essere un centro di eccellenza nel campo dello sviluppo e della gestione dei sistemi IT su larga scala. Ad essa saranno affidati lo sviluppo e il funzionamento della componente centrale del sistema, comprese le interfacce uniformi negli Stati membri. Questa soluzione dovrebbe permettere di evitare molti inconvenienti incontrati dalla Commissione nello sviluppo del SIS II e del VIS.

Durante la fase di sviluppo (2015-2017), la responsabilità globale sarà della Commissione, in quanto il progetto sarà sviluppato con modalità di gestione centralizzata indiretta. L'agenzia sarà responsabile della gestione tecnica e finanziaria, segnatamente dell'aggiudicazione e della gestione dei contratti. L'accordo di delega coprirà la parte centrale tramite appalti e la parte nazionale tramite sovvenzioni. Conformemente all'articolo 40 delle modalità d'esecuzione, la Commissione concluderà un accordo recante disposizioni particolareggiate per la gestione e il controllo dei fondi e per la tutela degli interessi finanziari della Commissione. Tale accordo contemplerà le disposizioni di cui all'articolo 40, paragrafo 2, consentendo così alla Commissione di gestire i rischi esposti al punto 2.2.1.

Nell'ambito della revisione intermedia (prevista per il 2017 nel quadro del Fondo Sicurezza interna, articolo 15 del regolamento orizzontale) saranno riviste le modalità di gestione.

2) Onde evitare ritardi a livello nazionale, è prevista una governance efficiente tra tutte le parti interessate. Nel progetto di regolamento la Commissione ha proposto che un gruppo consultivo composto da esperti nazionali degli Stati membri fornisca all'agenzia le competenze relative all'RTP/EES. Il gruppo consultivo si riunirà periodicamente per esaminare l'attuazione del sistema, condividere l'esperienza acquisita e fornire consulenza al consiglio di amministrazione dell'agenzia. Inoltre, la Commissione intende raccomandare agli Stati membri di istituire a livello nazionale un'infrastruttura di progetto/gruppo di progetto per lo sviluppo sia tecnico che operativo, compresa un'infrastruttura di comunicazione affidabile con sportelli unici.

2.3. **Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

Le misure previste per combattere la frode sono contemplate dall'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011, che recita:

1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. L'agenzia aderisce all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell'agenzia.
3. Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell'agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.

Conformemente a tale disposizione, il 28 giugno 2012 è stata adottata la decisione del consiglio di amministrazione dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia relativa ai termini e alle condizioni delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari degli interessi finanziari dell'Unione.

Inoltre la DG HOME sta redigendo la propria strategia di prevenzione e individuazione delle frodi.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Attraverso l'accordo di delega l'agenzia sarà incaricata di istituire gli strumenti appropriati a livello dei suoi sistemi finanziari locali affinché i costi connessi all'attuazione dell'RTP siano efficacemente monitorati e rendicontati, secondo quanto stabilito dall'articolo 60 del nuovo regolamento finanziario. Essa adotterà le misure appropriate per poter effettuare la rendicontazione indipendentemente dalla nomenclatura di bilancio finale.

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./ (⁵³)	di paesi EFTA ⁵⁴	di paesi candidati ⁵⁵	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./	Sì/No	Sì/No	Sì/No	Sì/No

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
3	[18.02.CC] Fondo Sicurezza interna - frontiere	Diss./	No	No	Sì	No

⁵³ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁵⁴ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁵⁵ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

La tabella sottostante concerne i costi per gli Stati membri e il sistema centrale, nonché i costi di sviluppo e operativi. I costi delle porte per il controllo di frontiera automatizzato saranno a carico degli Stati membri.

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	3	Sicurezza e cittadinanza
--	---	--------------------------

DG: HOME			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017 ⁵⁶	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anni successivi	TOTALE
• Stanziamenti operativi										
Numero della linea di bilancio 18.02.CC	Impegni	(1)	137,674	34,836	167,402	82,362	82,363	82,363		587,000
	Pagamenti	(2)	68,837	93,222	145,148	101,198	88,013	68,585	21,996	587,000
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁵⁷										
Numero della linea di bilancio		(3)								

⁵⁶ La variazione dei costi, e soprattutto il loro livello elevato nel 2015 e nel 2017, sono dovuti al fatto che all'inizio della fase di sviluppo, nel 2015, saranno assunti impegni di sviluppo (costi unici che copriranno per tre anni i costi dell'hardware, del software e del contraente) e che alla fine della fase di sviluppo, nel 2017, saranno assunti gli impegni necessari per il funzionamento; i costi amministrativi dell'hardware e del software varieranno a seconda del periodo.

⁵⁷ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE degli stanziamenti per la DG HOME	Impegni	=1+1a +3	137,674	34,836	167,402	82,362	82,363	82,363		587,000
	Pagamenti	=2+2a +3	68,837	93,222	145,148	101,198	88,013	68,585	21,996	587,000

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	“Spese amministrative”
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anni successivi	TOTALE
DG: HOME											
• Risorse umane		0,254	0,254	0,254	0,190	0,190	0,190	0,191	0,191		1,715
• Altre spese amministrative		0,201	0,201	0,201	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		1,602
TOTALE DG HOME	Stanziamenti	0,455	0,455	0,455	0,390	0,390	0,390	0,391	0,391		3,317

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,455	0,455	0,455	0,390	0,390	0,390	0,391	0,391		3,317
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015 ⁵⁸	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anni successivi	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,455	0,455	138,129	35,226	167,793	82,753	82,753	82,753		590,317
	Pagamenti	0,455	0,455	69,292	93,613	145,539	101,589	88,403	68,975	21,996	590,317

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

⁵⁸ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specifi- care gli obiettivi e i risultati			Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		TOTALE	
	↓	Tipo di risultato ⁵⁹	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁶⁰ :Sviluppo del sistema (centrale e nazionale)																
- Risultato			1	137,674	1	34,836	1	50,356							1	222,866
Totale parziale Obiettivo 1 ⁶¹				137,674		34,836		50,356								222,86
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Funzionamento del sistema (centrale e nazionale)																
- Risultato							1	117,047	1	82,362	1	82,362	1	82,363	1	364,134

⁵⁹ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

⁶⁰ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici...".

⁶¹ Per quanto riguarda lo sviluppo centrale, questo importo comprende, in particolare, l'infrastruttura di rete, le necessarie licenze hardware e software e i costi per lo sviluppo del sistema centrale da parte del contraente esterno. Per quanto riguarda lo sviluppo nazionale, esso comprende altresì i costi per le necessarie licenze hardware e software e i costi di sviluppo da parte dei contraenti esterni.

Totale parziale Obiettivo 2 ⁶²						117,047		82,362		82,362		82,363		364,134
COSTO TOTALE	1	137,674	1	34,836	2	167,403	1	82,362	1	82,362	1	82,363	2	587,000

⁶² Questo importo copre i costi necessari per mantenere aggiornato e funzionante il sistema centrale, in particolare il funzionamento della rete, la manutenzione del sistema centrale da parte di un contraente esterno e le necessarie licenze hardware e software. Per le operazioni nazionali, copre i costi necessari per il funzionamento dei sistemi nazionali, in particolare le necessarie licenze hardware e software, e i costi per la gestione degli incidenti e i costi necessari per i contraenti esterni.

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale									
Risorse umane	0,254	0,254	0,254	0,190	0,190	0,190	0,191	0,191	1,715
Altre spese amministrative	0,201	0,201	0,201	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	1,602
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,455	0,455	0,455	0,390	0,390	0,390	0,391	0,391	3,317
Esclusa la RUBRICA 5⁶³ del quadro finanziario pluriennale									
Risorse umane									
Altre spese di natura amministrativa									
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale									
TOTALE	0,455	0,455	0,455	0,390	0,390	0,390	0,391	0,391	3,317

⁶³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (o, al massimo, con un decimale)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

• **Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)**

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)								
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)								
10 01 05 01 (ricerca diretta)								

• **Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁶⁴**

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)								
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)								
XX 01 04 yy ⁶⁵	- in sede ⁶⁶							
	- nelle delegazioni							
XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta)								
10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)								
Altre linee di bilancio (specificare)								
TOTALE	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

⁶⁴ AL= agente contrattuale; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato.

⁶⁵ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁶⁶ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	2 durante la fase di preparazione dal 2013 al 2015: 1 amministratore per i negoziati legislativi, il coordinamento dei compiti dell'agenzia e il controllo dell'accordo di delega; 0,5 amministratore per il controllo delle attività finanziarie e consulenza in materia di controllo di frontiera e aspetti tecnici; 0,5 assistente per attività amministrative e finanziarie; 1,5 durante la fase di sviluppo dal 2016 al 2020: 1 amministratore per l'attività di seguito legata all'accordo di delega (relazioni, preparativi per la comitatologia, convalida delle specifiche funzionali e tecniche, attività di controllo finanziario e coordinamento dell'agenzia) e consulenza in materia di controllo di frontiera e aspetti tecnici; 0,5 assistente per attività amministrative e finanziarie.
Personale esterno	0

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- ☒ La proposta/iniziativa è compatibile con l'attuale e prossimo quadro finanziario pluriennale.
- ☐ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- ☐ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale⁶⁷.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- ☒ La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- ☐ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								

⁶⁷ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

TOTALE stanziamenti cofinanziati								
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- ☐ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☒ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie
 - ☒ sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁶⁸						
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anni successivi
Articolo 6313		4,188	5,672	8,832	6,157	5,355	4,173	1,338

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

18.02.CC Fondo Sicurezza interna - frontiere

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

Il bilancio comprende un contributo da parte dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac, conformemente ai rispettivi accordi. Le stime fornite sono meramente indicative e si basano su recenti calcoli delle entrate per l'attuazione dell'acquis di Schengen provenienti dagli Stati (Islanda, Norvegia e Svizzera) che attualmente versano al bilancio generale dell'Unione europea (pagamenti utilizzati) un contributo annuo calcolato in proporzione al loro prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti per i relativi esercizi finanziari. Il calcolo si basa su dati EUROSTAT del giugno 2012 che possono variare notevolmente a seconda della situazione economica degli Stati partecipanti.

⁶⁸

Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.